

## TORNATA DEL 25 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Annunzio di morte del deputato De Dominicis. — Lettera del ministro per l'interno, e telegramma del generale La Marmora intorno ad un fatto accennato ieri dal deputato Nicotera. — Omaggio del deputato Sanna-Sanna, e suoi reclami circa una parte del rendiconto dei dibattimenti — Risposta del deputato Lanza G. — Seguito della discussione del disegno di legge per tassa sopra alcune concessioni governative — Approvazione dell'articolo 19, modificato dalla Giunta — Obbiezioni del deputato Guglianetti sull'articolo 20, e risposte del relatore Sanguinetti e del regio commissario — Quistione incidentale concernente la tassa sopra i titoli di nobiltà — Osservazioni, riserve e proposta soppessiva del deputato Broglio — Osservazioni e risposte dei deputati Michelini, Sanguinetti, relatore, Cini, Boltero, D'Ondes-Reggio, Susani, Plutino e Lacaita — Tassa sui decreti di grazia — Proposte dei deputati Guglianetti e della Commissione — Parlano i deputati Trezzi, Chiaves, il relatore ed il regio commissario — Nuova proposta svolta dal deputato Mancini — Reiezione della proposta del deputato Massari, ed approvazione dell'articolo — Il commissario regio combatte la proposta del deputato Mancini, che è rigettata — Domande del deputato Mazza sull'articolo 27, e spiegazioni del regio commissario — Approvazione dell'articolo 27, ultimo. — Discussione del disegno di legge per una pensione alla vedova dell'ispettore Grasselli — Osservazione e domanda del deputato Crispi, e risposta del ministro per la guerra — Emendamento del deputato Minghetti all'articolo 1, combattuto dal relatore, e rigettato — Approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Di San Donato all'articolo 2, approvato. — Annunzio d'interpellanza del deputato Bottero, e consenso del ministro per la guerra. — Relazione sul disegno di legge per proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Umbria e nelle Marche. — Ripresentazione di un disegno di legge del ministro per l'agricoltura e commercio sul censimento. — votazione ed approvazione dei due schemi di legge discussi.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7829. La Giunta municipale di Bonassola, circondario di Levante, domanda che l'articolo 48 del regolamento doganale, col quale è proibito ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, rasentare il lido, gettare l'ancora ed approdare in luoghi dove non sieno uffizi doganali, venga soppresso o quanto meno modificato onde renderlo più consentaneo ai principii della libertà commerciale.

7830. Del Buono Nicolò, di Savona, stato dal Consiglio di leva riconosciuto inabile al servizio militare e definitivamente riformato, ricorre per essere pure dichiarato esente dal servizio mobilitato della guardia nazionale.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si sono fatti alla Camera gli omaggi e le trasmissioni seguenti:

Dal ministro di grazia, giustizia e culti, 420 esemplari della relazione della Commissione di alta sorveglianza sulle operazioni della Cassa ecclesiastica dello Stato durante l'anno 1860;

Dal ministro delle finanze, 500 esemplari dei bilanci passivi dei Ministeri dell'estero e dell'istruzione pubblica nel 1862;

Dal deputato Sanna-Sanna, 450 esemplari della relazione della Commissione del Consiglio provinciale di Sassari sopra fatti storici, giuridici e legislativi intorno ai feudi e ademprivi in Sardegna.

Il deputato Macchi ha la parola.

**MACCHI.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7671.

È la petizione della Giunta municipale di un comune della riviera di Genova (Rapallo), riguardante la ferrovia ligure.

Siccome la questione di cui tratta la petizione dev'essere discussa, e forse decisa fra pochi giorni, così egli è evidente la necessità che la Commissione la esamini e ne riferisca d'urgenza.

(È ammessa l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(L'appello nominale viene poco stante interrotto.)

Il presidente del Consiglio dei ministri trasmette la copia del telegramma del prefetto di Salerno, il quale dà parte della morte del deputato di Montecorvino Rovella, Ulisse De Dominicis.

Il ministro dell'interno scrive:

« Pervenute da Napoli le spiegazioni intorno al fatto che ieri formò argomento dell'interpellanza del deputato Nicotera, il sottoscritto si dà premura di trasmetterle all'onore-

vole presidente della Camera dei deputati, con preghiera di darne comunicazione alla Camera stessa nella seduta d'oggi.»

Il documento al quale accenna il ministro dell'interno è il telegramma del generale La Marmora, da Napoli, al ministro dell'interno in Torino, del seguente tenore :

« Il Nazionale disse cosa inesatta; non sono maltrattati i reclusi; il povero morì di aneurisma, non di fame; rapporto in corso.

« Strano che la stampa accresca difficoltà che s'incontrano per isradicare accattonaggio. » (*Segni d'adesione*)

**SANNA-SANNA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su quale argomento ?

**INCIDENTE RELATIVO ALLA DISCUSSIONE SULLE CONDIZIONI DELLA SARDEGNA.**

**SANNA-SANNA.** Ho l'incarico di fare omaggio alla Camera di una copia per ciascun deputato della relazione della Commissione del Consiglio provinciale di Sassari sui fatti storici, giuridici e legislativi, relativi ai feudi ed agli ademprivi in Sardegna.

Mi è grato tanto più adempiere a quest'incarico, in quanto che dalla lettura dei documenti che si trovano in questa relazione restano confutati, anzi distrutti tutti gli errori di fatto ai quali si appoggiò il deputato Lanza nella seduta del 23 gennaio, parlando sulla questione degli ademprivi. I signori deputati, dopo che avranno letto questo opuscolo, si persuaderanno che, lungi dall'aver reso un cattivo servizio alla patria quelli che si opposero al progetto di legge presentato dal deputato Lanza, allora ministro, se ne resero benemeriti. (*Rumori — Si parla*) In questa relazione però mancano due circostanze di fatto, che importa conoscere per meglio apprezzare le recenti fasi subite dallo stesso progetto. (*Mormorio*)

L'una si è che, mentre il deputato Lanza disse che quel progetto di legge era stato votato dalla Camera dei deputati ad una discreta maggioranza...

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Sanna-Sanna a volersi restringere all'omaggio.

**SANNA-SANNA.** Ma è un omaggio che io accompagno con alcune osservazioni. (*Rumori*)

*Voci.* È un omaggio! Accettiamo l'omaggio!

**SANNA-SANNA.** Sono osservazioni che faccio su questo opuscolo intorno a due semplici circostanze, affinché i deputati nel leggerlo...

*Voci.* No! no!

**SANNA-SANNA.**... perchè i deputati nel leggerlo.... (*Rumori*)

La sostanza di esso si è che l'emendamento all'articolo principale di quel progetto di legge....

**LANZA GIOVANNI.** Chiedo la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Siccome si fa osservare...

**SANNA-SANNA.**... fu votato alla sola maggioranza di sette voti.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che l'omaggio dell'opuscolo di cui si tratta fu annunciato oggi.

**SANNA-SANNA.** Ora, se mi permettono, dirò altre poche parole.

**MASSARI.** No! no! Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Prima il deputato Sanna-Sanna ha diritto

di annunciare su qual materia intende discorrere; dopo ciò, la Camera delibererà se vuole o non vuole accordargli facoltà di parlare.

**SANNA-SANNA.** Voglio parlare sopra un'omissione fatta nel rendiconto ufficiale della seduta del 23 gennaio, e sovra un'aggiunta che, per quanto io sia stato attento, non ho udito pronunziare in questa Camera; aggiunta che mi riguarda direttamente e personalmente.

Ecco qual è l'oggetto sul quale io intendo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanna-Sanna prega la Camera a voler udire alcune sue osservazioni relative al resoconto ufficiale della tornata del 23 gennaio, nel quale resoconto egli dice che sarebbe occorsa una ommissione ed un'aggiunta.

Crede la Camera di concedergli la facoltà di svolgere queste sue osservazioni?

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** La Camera gli accorda la parola.

**SANNA-SANNA.** Mentre il deputato Lanza pronunciava il suo discorso in quella seduta, io chiesi la parola appunto per rispondere; risposta che non potei fare perchè si volle ad ogni costo chiusa la discussione. Questa circostanza non è punto notata nel rendiconto, mentre importa ed interessa a me, al paese ed a quanti si occupano insomma delle nostre cose, che questa circostanza sia rilevata, onde non abbia a presumersi che, mentre io faceva l'interpellanza, e mentre il deputato Lanza pronunciava un discorso grave e meditato, avessi trascurato di domandar la parola per ribattere i tanti errori, le tante inesattezze e le tante inconseguenze del suo discorso....

**LANZA GIOVANNI.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Avverto il deputato Sanna-Sanna che adesso egli non può rispondere al discorso pronunciato nella tornata del 23 gennaio; può bensì constatare che egli crede che sia occorsa nel resoconto ufficiale l'omissione dell'indicazione ch'egli avea chiesta in quella tornata la parola mentre il deputato Lanza profferiva il suo discorso.

**SANNA-SANNA.** Questa è la circostanza che importava fosse rilevata; e dal momento che oggi ho conseguito di far ciò rilevare e constatare, mi basta, nè dirò più parola su tale ommissione.

Quanto poi agli errori, alle inconseguenze ed alle inesattezze del suo discorso (*No! no! Rumori*), se la Camera non le volesse ascoltare, non ne parlerò; dico soltanto che non vi è quasi periodo di quel discorso in cui.... (*Rumori, interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Non si può ripigliare una discussione che è già stata chiusa in altra tornata.

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola su questo incidente.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANNA-SANNA.** Scusi, non ho ancora finito. Resta ancora a parlare dell'aggiunta. (*Si ride*) Ho parlato dell'omissione, ora parlerò dell'aggiunta che mi riguarda personalmente.

**PRESIDENTE.** Si limiti dunque a constatare l'aggiunta che ella crede occorsa nella stampa del discorso dell'onorevole Lanza.

**SANNA-SANNA.** Il deputato Lanza, forse alludendo alla risposta da me fatta al presidente del Consiglio relativamente alla statistica dei reati, disse: « I costumi si fecero più miti; il sentimento della giustizia pose salde radici in quegli animi, e di ciò ne rendeva soltanto ieri testimonianza lo stesso Sanna-Sanna. »

Io confesso schiettamente che, per quanta attenzione abbia

fatto al discorso del deputato Lanza, queste ultime parole non le ho udite.

Se egli avesse fatto aggiunte ed anche correzioni sostanziali al suo discorso, io certo non me ne sarei per niente curato; ma avendo parlato più specialmente della mia persona in un modo ed in un senso che può essere male interpretato, io devo lagnarmene ed esserne dolente.

Il deputato Lanza. . . . (Rumori)

**PRESIDENTE.** Avverto nuovamente il deputato Sanna-Sanna ch'ei non può entrare in quest'argomento. Egli ha constatato che, secondo lui, la stampa del resoconto contiene alcune parole che egli non aveva udite nel 23 gennaio dal deputato Lanza.

Ora il deputato Lanza risponderà.

**LANZA GIOVANNI.** Osserverò all'onorevole preopinante. . .

**SANNA-SANNA.** Io osservava solamente. . .

**LANZA GIOVANNI.** Non ha finito? (Si ride — Rumori diversi — Segni d'impazienza)

Io parlava perchè il presidente me ne aveva data facoltà.

**PRESIDENTE.** Io gliela ho accordata.

**LANZA GIOVANNI.** L'onorevole preopinante. . .

**SANNA-SANNA.** Ma permetta. . . (Rumori) Io. . . (Rumori)

**BOTTERO.** Si lasci che dica tutto. . .

**PRESIDENTE.** Ha terminato il deputato Sanna-Sanna? (Rumori) Prego la Camera di far silenzio; non si può neppur sapere se l'oratore abbia terminato.

**SANNA-SANNA.** Ad ogni modo, per finirla, per non fare una discussione, io domanderò schiarimenti al deputato Lanza. . .

**PRESIDENTE.** Ha sentito che appunto ho dato già la parola al deputato Lanza perchè si spieghi.

**SANNA-SANNA.** . . tanto più che io non ho mai detto in tutta la mia vita che nei miei compatrioti mancasse il sentimento della giustizia, mentre è constatato da tutti, anche dal generale Alberto La Marmora, che nei Sardi non solo v'ha sentimento, ma sete di giustizia.

*Voci a destra.* Rientra nell'argomento delle interpellanze. (Rumori continui)

**PRESIDENTE.** Ella ritorna sull'argomento delle cose di Sardegna. Essendosi ella rivolto al deputato Lanza per un fatto a lui personale, io aveva appunto dato la parola al deputato Lanza perchè le rispondesse. Ora torno a dire che ha la parola il deputato Lanza.

(Il deputato Sanna-Sanna è ancora in piedi in atto di voler parlare)

**LANZA GIOVANNI.** Ma fintanto che il deputato Sanna-Sanna accenna di voler parlare, e sta in piedi, io non parlo. (Si ride)

**PRESIDENTE.** Non si può obbligare un deputato a star seduto. (Si ride)

**LANZA GIOVANNI.** È già la seconda volta che il presidente mi dà la parola, e che me la toglie la voce dell'interpellante; io non voglio espormi la terza volta a questo atto.

**PRESIDENTE.** L'interpellante non può toglierle la parola; parli.

**LANZA GIOVANNI.** L'onorevole preopinante m'accusa dinanzi alla Camera di aver tolto ed aggiunto parole al mio discorso.

**SANNA-SANNA.** Io non accuso lui, nè alcuno.

**LANZA GIOVANNI.** Inoltre mi accusa di aver tolto una sua interruzione, la quale, a suo senso, sarebbe intervenuta dopo che io avevo incominciato a parlare, interruzione prodotta da ciò ch'egli aveva domandato la parola, circostanza che non risulta nel resoconto.

Ora io non fo altro che invocare la testimonianza della Presidenza e dei revisori, i quali possono immediatamente andare alla sorgente e dichiarare se io (che ho creduto di rivedere quel discorso) ho cancellata parola alcuna che si riferisse all'interruzione dell'onorevole preopinante.

Io sono sicuro che non potassi in alcun modo dimostrare che io abbia fatto. . .

**SANNA-SANNA.** Domando la parola.

**LANZA GIOVANNI.** . . la menoma cancellatura alle parole che riguardano un altro deputato.

In secondo luogo egli disse che io abbia aggiunto al mio discorso alcune parole le quali si riferiscono a risultati ottenuti nell'isola dai provvedimenti del Governo, cioè che la quiete, la sicurezza pubblica vennero consolidate, che gli animi si resero più tranquilli, e che lo stesso deputato Sanna-Sanna ne fece testimonianza nella seduta precedente.

Sì, queste parole vi sono nel mio discorso, ed io vi feci allusione, benchè men chiara e meno completa, innanzi alla Camera, e questo lo dichiaro schiettamente; ma allusione di tal fatta io la feci, e soltanto la espressi più chiaramente nel rivedere il mio discorso, perchè mi sembrava che non fosse ben spiegata la mia allusione alle risposte date dall'onorevole deputato Sanna-Sanna al presidente del Consiglio dei ministri nella seduta precedente, nella occasione che il presidente del Consiglio dei ministri lesse una statistica comparativa dei crimini commessi in Sardegna negli ultimi sette mesi, paragonandoli coi sette mesi precedenti, e l'onorevole Sanna-Sanna ripigliò la parola e disse: *questo risultato mi conforta, perchè prova che in Sardegna non vi sono tanti delitti quanti taluni possono supporre.*

Ecco a che cosa io alludeva; io ripeto adunque che ho alluso a questa circostanza nel discorso che ho pronunciato; eppoi, non trovando con sufficiente chiarezza spiegata la mia idea, la resi con qualche altra parola più chiara; ma l'idea fondamentale del discorso fu conservata.

Del resto, anche qui io mi appello alla testimonianza di tutti i revisori e presenti e passati, i quali, io sono certo, dichiareranno che, quando mi avviene di rivedere le prove, non faccio mai variazioni di senso ai miei discorsi. Si possono in prova percorrere tutte le cartelle della stenografia; e certamente io non comparirò abituato a fare delle variazioni e delle aggiunte ai miei discorsi. Le lacune che di quando in quando succedono nelle cartelle degli stenografi, perchè o la voce degli oratori non è abbastanza chiara, od i rumori della Camera non permettono che pervenga fino ad essi, si possono riempire da ogni deputato, e questa è una necessità a cui talvolta i deputati debbono assoggettarsi per non lasciare il loro dire monco e senza senso.

Sono adunque assolutamente infondati gli appunti che a questo proposito volle muovermi l'onorevole preopinante.

Non rispondo una sillaba per quanto riguarda il merito intrinseco del mio discorso: questo oramai è entrato nel dominio della pubblicità, e ognuno può riconoscere se sia o non sia esatto quello che vi è detto. Solamente mi giova di constatare che io non addussi un solo fatto che non si trovi registrato in leggi o in pubblici documenti. . . .

**PRESIDENTE.** Basta! basta! Questo esce dal fatto personale. . . .

**SANNA-SANNA.** E le operazioni planimetriche e geodetiche incominciate nel 1840? E il carcere penitenziario di Tempio? E gli asili infantili? E. . .

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanna-Sanna non ha diritto di interrompere.

**SANNA-SANNA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Per un fatto personale solamente?

**SANNA-SANNA.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**SANNA-SANNA.** Io dichiaro che, osservando d'essersi ommesso di registrare nel rendiconto d'aver domandato la parola mentre parlava il deputato Lanza, io non intendevo di farne appunto ad alcuno, e tanto meno all'onorevole Lanza, il quale in questo non aveva che fare. Tutto al più si sarebbe potuto rispondere che non si era inteso, ed era affare finito.

Quello che mi premeva di constatare si è che il deputato Lanza non sarebbe andato privo d'una mia risposta, pronunciando un discorso così meditato...

**LANZA GIOVANNI.** Che meditato! Se l'ho improvvisato!

**SANNA-SANNA.** Meditato sicuramente, perchè egli ha addotto cifre, e le cifre non si inventano; bisogna andarle a cercare, ed egli realmente le ha cercate stando tutta la mattina nella biblioteca... (*Rumori di disapprovazione*)

**PRESIDENTE.** E non è egli lecito a ciascun deputato il ricorrere alla biblioteca della Camera?

**SANNA-SANNA.** Sì, ma il discorso è meditato.

Insomma, io non ho inteso, nel rilevare tale circostanza, offendere per nulla nè il deputato Lanza, nè altri. E questo basti riguardo all'omissione.

In quanto poi all'aggiunta, siccome essa poteva sinistramente interpretarsi a mio riguardo, ecco perchè ho domandato al signor Lanza quale significato egli intendeva dare a tali espressioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha già dichiarato qual significato egli desse alle sue parole. Del resto, or ora il capo della revisione mi ha assicurato che nella stampa del discorso del deputato Lanza (tranne qualche correzione di parole, come quasi sempre avviene, sopra le bozze) non vi fu alcuna mutazione essenziale.

Secondo l'autorizzazione di alcuni uffizi, fu già data lettura di uno schema di legge presentato alla Camera dal deputato Liborio Romano, relativo alla vendita e all'affrancazione dei canoni e delle prestazioni prediali, che allo Stato e a stabilimenti di beneficenza appartengono.

Il deputato Liborio Romano, essendo in congedo, ha incaricato dello svolgimento della sua proposta l'onorevole deputato Giuseppe Romano, suo fratello.

Domando in qual giorno il deputato Giuseppe Romano intenderebbe svolgere la proposta.

**ROMANO GIUSEPPE.** Qualunque giorno della prossima settimana la Camera vorrà fissare, io sono pronto a svilupparla, tranne lunedì.

**PRESIDENTE.** Se non ci sono osservazioni in contrario, s'intenderà che lo svolgimento della proposta di legge del deputato Liborio Romano abbia luogo dopo la votazione delle leggi che sono all'ordine del giorno, escluso il lunedì della entrante settimana.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TASSA SOPRA VARIE CONCESSIONI DEL GOVERNO.**

**PRESIDENTE.** Ripigliamo l'ordine del giorno d'oggi, cioè la continuazione della discussione del disegno di legge intitolato: *Tassa sopra diverse concessioni del Governo.*

La Camera ricorda che ieri sera ci eravamo soffermati al-

l'articolo 19 del progetto della Commissione, e che quell'articolo fu rinviato alla Commissione stessa perchè procurasse di formularlo d'accordo col deputato Mellana.

La Commissione propone ora l'articolo 19 nei seguenti termini:

« Per la concessione delle naturalizzazioni nel regno si pagherà dai non Italiani la tassa di L. 100. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 20. I reali decreti non indicati nella presente legge saranno esenti da tassa. »

**GUGLIANETTI.** Io credo che questo articolo, aggiunto dalla Commissione al progetto presentato dal Ministero, meriti una seria considerazione.

Ho cercato i motivi di quest'aggiunta nella elegante relazione presentata dal nostro onorevole collega Sanguinetti, ed ho trovato che il motivo era che la Commissione, convenendo nel pensiero del Governo, che si lascino esenti da tassa i decreti di grazia, ha veduto la necessità di proporvi un nuovo articolo in coda al titolo quarto.

Se si trattasse dei decreti di grazia, coi quali si commutano o si condonano le pene, io credo che non vi sarebbe grave difficoltà ad acconsentire all'aggiunta della Commissione; ma questa coda appunto io credo che possa recare un grave danno alle finanze; perchè è noto a tutti che moltissimi decreti i quali riguardano autorizzazioni a privati, dispense da qualche formalità, o relativi a restituzioni in tempo, sono soggetti a tassa di emolumento, e tutte queste tasse portate o da consuetudini o da regolamenti, o anche da leggi di diversi paesi, sarebbero abrogate, senza che noi a prima vista possiamo formarci un concetto della perdita che le finanze verrebbero a soffrire dall'ammissione di quest'articolo, il quale cancella ad un tratto tutti quegli emolumenti che, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, sono annessi a queste concessioni, a questi decreti.

Io citerò, per esempio, i decreti di restituzione in tempo, con cui si rimette in tempo ad esercitare certi atti d'interesse privato; citerò il decreto di autorizzazione a certi corpi morali di vendere stabili o ricevere certe eredità, ed altri tali decreti insomma che sono soggetti ad emolumento.

Vi è poi un altro ramo, il quale è soggetto a tassa di emolumento anche molto grave, ed è quello delle concessioni dei titoli di nobiltà. La Commissione, credo, aderendo al voto della Camera, ha soppresso il titolo secondo, con cui questi titoli di nobiltà sono soggetti ad una tassa speciale.

Infatti non pareva conveniente in questo momento di occuparci di quest'argomento alquanto leggero; ma io non credo che nè la Commissione, nè la Camera abbiano voluto togliere ogni tassa di emolumento persino su questi titoli, cioè che abbiano voluto impedire che le finanze percepissero quell'emolumento che percepiscono oggi, e che da nessuno è lamentato.

Mentre in questa legge s'impongono o si mantengono almeno gli emolumenti per un'infinità d'atti, de' quali la necessità e l'utilità pubblica è incontestabile, non so perchè si voglia fare un'eccezione in favore di quei decreti, i quali finora sono stati soggetti ad emolumento, senza che nessuno se ne lagni, ed anzi con grande piacere di coloro pei quali si fanno simili decreti di favore.

Per tal modo le finanze ritrarranno un danno, anzichè un vantaggio. Infatti queste spedizioni si farebbero *gratis* e rimarrebbero a carico dello Stato le spese di spedizione, le spese d'ufficio, lo stipendio degl'impiegati che attendono a questa parte dell'amministrazione.

Farò osservare che i decreti di concessione per titoli di nobiltà danno luogo a spese rilevanti. Quando io mi trovava al Ministero dell'interno ho avuto occasione di vedere che col decreto di concessione di titoli nobiliari si stabilisce uno stemma gentilizio ad uso del nuovo titolato; questo stemma costa una somma vistosa; ho visto più volte che la sola fattura dello stemma veniva a costare 200 a 300 lire, e questa somma si percepiva cogli emolumenti.

A questo riguardo adunque è d'uopo che c'intendiamo, è d'uopo sapere se tutt'i decreti che non sono compresi in questa disposizione debbano essere dispensati da ogni tassa, o se la Commissione voglia esentare soltanto i decreti di grazia. Se così è, si dica che i decreti di grazia sono esenti da tassa, ma non si faccia un'eccezione generale, in modo che i titoli nobiliari non compresi in questa proposta di legge debbano andare esenti da ogni diritto.

**SANGUINETTI, relatore.** La Commissione ebbe sempre in mira il grande principio ond'era animato il ministro delle finanze quando compilava e presentava alla Camera questa proposta di imposizioni. Questo grande principio è quello dell'unificazione finanziaria in materia d'imposte; quindi è che il Ministero, avendo presentato un disegno di legge inteso a colpire d'imposta certi provvedimenti amministrativi, intendeva comprendervi tutti quei provvedimenti che voleva fossero tassati ed escludere tutti gli altri che non voleva fossero tassati. Egli è per rendere omaggio a questo principio che la Commissione vi propone l'aggiunta dell'articolo che l'onorevole Guglianetti condanna. Ha però ragione l'onorevole Guglianetti, quando cita molti decreti che nelle antiche provincie sono soggetti ad imposta; vi sono, per esempio, i decreti per titoli di nobiltà, che pagano una tassa di cancelleria; vi sono pure altri decreti egualmente tassati, quali sarebbero i decreti di grazia.

La Commissione non conosceva la legislazione delle altre provincie in siffatta materia.

Quello che è certo si è che, se la Commissione non avesse proposto l'articolo 20, sarebbe avvenuto questo sconcio, anzi quest'ingiustizia, che per i decreti di grazia avremmo pagata un'imposta qui in Piemonte, mentre per gli stessi decreti di grazia non si sarebbe pagata imposta nella Toscana, perchè, secondo le leggi toscane, questi decreti non vanno soggetti a tassa di sorta. Ora quest'ingiustizia si doveva totalmente evitare.

Resta però la quistione di vedere se questi decreti di grazia si debbono o non si debbono tassare; se altri decreti accennati dall'onorevole Guglianetti debbano sì o no essere tassati.

La Commissione ha creduto di mantenere la tassazione sopra una parte dei decreti contemplati nella presente legge, di togliere via la tassa sui decreti che riguardano i titoli di nobiltà. Ma, siccome su questa parte la Camera ha già deciso accettando la soppressione della Commissione, non occorre risuscitare la discussione.

Però l'onorevole Guglianetti diceva che al Ministero dell'interno, quando si accordano dei titoli di nobiltà, si accordano in pari tempo degli stemmi, che questi stemmi costano una somma allo Stato, e che quindi sarebbe stato conveniente lasciare una tassa, perchè lo Stato fosse compensato di questa spesa.

Noi, che siamo democratici (*Bisbiglio e risa*) (almeno credo che lo siamo tutti nella Camera, ma noi della Commissione vogliamo esserlo in modo speciale) (*Ilarità*), noi non vogliamo che si facciano spese per dare questi stemmi; quindi, quando verrà nel bilancio passivo una spesa per la compra

di questi stemmi, io per me voterò contro (*Bisbiglio*); altri faranno come vorranno.

Ciò nulladimeno è certo che, quando si trattasse di dare un titolo o di regalare uno stemma a persone che avessero reso dei segnalati servigi allo Stato (abbiamo visto, per esempio, far conte l'onorevole ministro Bastogi e l'onorevole Menabrea), io credo benissimo che lo Stato potrebbe far la spesa per regalare uno stemma, come si fanno i regali delle decorazioni e delle croci. (*Movimenti*) Ma questo motivo non basta per far sì che noi non dobbiamo condannare l'imposta sui decreti.

Per quello che riguarda poi i decreti di restituzione in tempo o altro, io non so se, sotto il Governo costituzionale, questi decreti di restituzione in tempo siano ancora riservati al potere regio, ma credo che siano deferiti al potere giudiziario o siano aboliti.

*Voci.* Oh! certo, dallo Statuto.

**SANGUINETTI, relatore.** Questo è quanto io posso rispondere. Del resto la Commissione mantiene la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti fa una proposta?

**GUGLIANETTI.** No.

**BROGLIO.** Io prima di tutto desidererei sapere dall'onorevole commissario regio se accetta l'aggiunta di questo articolo proposta dalla Commissione.

*Voci.* L'ha accettata. Sì! No!

**BROGLIO.** Se l'ha accettata, lo saprà dire.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Il commissario intervenuto in seno della Commissione concordò in genere le variazioni che la Commissione ha introdotte nel progetto ministeriale.

Non posso però dissimulare che il tema della discussione dietro la quale la Commissione ha aggiunto l'articolo che oggi è in esame, si limitò ai decreti di grazia, che io pure concordai dovessero esentarsi da tassa.

Debbo altresì considerare che veramente il modo con cui era stato redatto dal Governo l'articolo ultimo del suo progetto non escludeva che vi potessero essere emolumenti che rimanessero esigibili tuttavia per la spedizione di altri atti amministrativi, di altri decreti regii, oltre quelli contemplati dalla presente legge. È noto che quest'articolo fu pure conservato dalla Commissione. Esso è nei seguenti termini: « S'intendono abrogate le disposizioni vigenti in qualunque provincia del regno in materia di tasse relative ad investiture o concessioni del Governo contemplate dalla presente legge. »

Non dissimulo che, una volta o messo tutto ciò che nel progetto ministeriale si riferiva ai titoli di nobiltà, importa che ben sia chiara la Camera se ha inteso solamente di non accettare le innovazioni che rispetto alle tasse sui titoli di nobiltà si proponevano, ovvero di abolire qualunque tassa di spedizione che esistesse fin qui per la concessione di tali titoli. Questo è ciò che io ho creduto dover notare, perchè la Camera giudichi in genere con piena cognizione di causa, ed anco per rendere conto dei termini della discussione, dietro la quale fu dalla Commissione, me non discordante, proposto l'articolo che cade in esame.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo...

**BROGLIO.** Permetta. Ho chiesta la parola.

**MICHELINI.** L'ho chiesta anch'io.

**BROGLIO.** Io desidero mettere in avvertenza la Camera sulla grave conseguenza che potrebbe avere l'accettazione di quest'articolo, senza alcuna spiegazione.

L'onorevole relatore della Commissione diceva poc'anzi

che la Camera aveva accettato il principio che non si riscuotessero tasse in occasione di conferimento di nobiltà, e che egli non voleva risuscitare la discussione.

Mi permetto di fargli osservare che non può essere il caso di risuscitare una discussione, la quale non ebbe luogo nè punto, nè poco. La Camera ha accettato il progetto della Commissione...

**SUSANI.** Domando la parola.

**BROGLIO...** il quale escludeva il titolo II, che si riferiva a quest'argomento, senza che vi sia stata una discussione né generale, né speciale a questo proposito.

Io prego la Camera di osservare come per una tale mutilazione, subita dal progetto di legge del Ministero nel seno della Commissione, se ora s'intendesse che l'articolo 20 dovesse avere questo effetto finale, che nessuna tassa pel conferimento dei titoli di nobiltà non si dovesse mai riscuotere, questo potrebbe aver l'aria di legare le mani al Ministero anche per la presentazione di un altro progetto di legge che provvedesse a questo argomento.

Io credo che la presentazione di un progetto di legge di questa natura sarebbe molto opportuno, perchè non pretendo qui sostenere che il modo con cui era proposta la tassa sui titoli di nobiltà fosse il migliore. Probabilmente si potrebbe stabilire qualche forma di tassa che fosse più conforme ed al vantaggio dell'erario, ed alle ragioni intrinseche della cosa; per esempio, si potrebbe discutere se non convenisse stabilire una tassa speciale di successione (*Segni di adesione a sinistra*), che la trasmissione del titolo dall'uno all'altro portatore andasse soggetta ad una tassa. In questo caso non si tratterebbe più di tal somma che non potesse essere di qualche rilievo per la finanza. Sarebbe poi una cosa, secondo me, estremamente conforme ai principii di giustizia, in materia d'imposte, e, spero, anche a quei principii di democrazia tutta speciale della Commissione (*Ilarità*), quale si veniva invocando poc'anzi dall'onorevole relatore.

Se noi adottiamo senza alcuna discriminazione questo principio, che le tasse non contemplate nella presente legge sieno assolutamente e perpetuamente abolite, si potrebbe per avventura sostenere che noi abbiamo legate le mani al Ministero per la presentazione futura di qualunque progetto di legge di questo genere.

E badi la Camera che si verrebbe così a introdurre un privilegio tutto particolare e contro natura. Mentre i cittadini i più poveri, quelli che si trovano nelle condizioni più meritevoli di riguardi e della compassione della Camera, sono da noi condannati, nostro malgrado e piangendoci l'animo, per le supreme necessità della pubblica finanza, a dover pagare per gli atti i più semplici della libertà umana, per l'esercizio delle loro facoltà naturali, ecco che vi sarebbe una classe di persone, utile anch'essa, secondo me, allo Stato in un dato ordine d'idee, la quale più di qualunque altra classe sociale è capace di concorrere alle spese dello Stato, e che tuttavia per atti, i quali sicuramente non desteranno l'invidia dell'onorevole relatore della Commissione, come non destano la mia, ma che poi sono ben lontani dal destare nemmeno la compassione della Camera, andrebbe, non so perchè, esente affatto da qualunque tassa. Sarebbe questo, ripeto, un privilegio d'una natura affatto nuova e singolare.

Io vorrei dunque che fosse almeno inteso che colla votazione del presente articolo, se la Camera intende di mantenerlo, mentre io ne invoco la soppressione, sia, dico, bene inteso che rimane impregiudicata la questione relativa alle tasse che si potessero mettere in materia araldica o di nobiltà.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Siccome io parlo presso a poco nello stesso senso dell'onorevole Broglio, così, se il deputato Susani vuol parlare prima, io gli cedo il mio turno e parlerò dopo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Susani.

**SUSANI.** L'onorevole deputato Broglio dubita che, votandosi quest'articolo, si precluda l'adito al Governo od all'iniziativa parlamentare di presentare poi un progetto di legge il quale colpisca le trasmissioni o le concessioni dei titoli nobiliari.

Io gli osserverò che il dubbio, a mio avviso, non può essere serio. È libera a tutti l'iniziativa regolare da esercitarsi in questo, come in qualunque altro argomento.

Ma io non posso lasciar passare senza osservazione quanto disse l'onorevole Broglio, traendo argomento dal non esserci stata discussione generale sopra questo progetto di legge ed in particolar modo sopra la soppressione del titolo che si riferisce alle concessioni nobiliari, per dire poi che la Camera non ha assentito così pienamente come potrebbe ad alcuno parere, e come ha detto il relatore, alla proposta della Commissione, la quale vuole soppresso tutto quel titolo del progetto ministeriale.

**BROGLIO.** Domando la parola.

**SUSANI.** Io credo che la Camera appunto non ha discusso, perchè convenne nei principii esposti nella relazione. Io del resto desidero che chi vuole farsi il paladino delle tasse sui titoli nobiliari si presenti nell'arringo; la Commissione non ha paura di combattere contro di lui. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Michelini.

**MICHELINI.** È verissimo ciò che dice l'onorevole preopinante. Malgrado che la Camera approvi quest'articolo, si potrà con altra legge sottoporre a tassa quei decreti del Re che piacerà al Parlamento, perchè una legge posteriore abroga la legge anteriore. Questo quanto alla legalità; ma quanto alla convenienza, le cose stanno diversamente, perchè non è men vero che sarebbe uno sconcio questa specie di altalena e di incertezza, per cui un giorno si disfarebbe ciò che si è fatto il giorno prima.

Io propongo la soppressione di questo articolo, ed alle ragioni che sono state addotte contro di esso ne aggiungo un'altra.

In sostanza, se si toglie la tassa sui beneficii, tutte le altre tasse contenute in questa legge daranno una tenuissima rendita all'erario nazionale. Io temo per altra parte che coll'approvazione dell'articolo 20 noi sopprimiamo una rendita che io ignoro quale adesso sia, ma che credo possa esser ragguardevole. Non vorrei pertanto che a vece di aumentare le imposte, come è nella mente di tutti, le diminuissimo.

Mio sentimento sarebbe pertanto di lasciar le cose come sono, salvo poi a stabilire con una legge generale al più presto possibile, e quando avremo acquistata quella piena conoscenza della materia che ora non abbiamo, quali decreti debbano essere sottoposti a tassa e quali no.

Sopprimiamo pertanto per ora l'articolo 20, e poi altra volta esamineremo che cosa ci sia da fare circa il tassare i decreti.

**BROGLIO.** Mi preme che la Camera sia ben chiarita sul senso delle mie osservazioni, le quali furono dall'onorevole Susani esposte sotto una luce diversa da quella che io desiderava.

Egli dice che, quando la Camera assentiva a discutere il progetto della Commissione, nel quale era soppresso questo

titolo, e vi assentiva senza discussione, implicitamente acconsentiva alla soppressione di quest'articolo. Fin qui siamo d'accordo; la Camera assentiva a che non si imponessero quelle tasse che si proponevano nel titolo II del progetto di legge.

Ma io poi sostengo che, appunto perchè non ci fu discussione generale di principii, la Camera non ha punto pregiudicato la questione di massima, voglio dire la questione della tassabilità di questa materia in genere. Ecco ciò che m'importa rimanga impregiudicato davanti alla Camera ed al paese: il principio della tassabilità della materia araldica, ed è per questo che io desidero la soppressione dell'articolo in discussione; e quando pure la Camera per altre ragioni lo volesse mantenere, desidero almeno sia ben inteso come non rimanga punto pregiudicato quel tale principio, che cioè la materia araldica, la materia delle concessioni nobiliari possa e debba, secondo me, essere soggetta a tassa.

Era poi naturale che la tacita deliberazione della Camera non contenesse una vera dichiarazione di principio, dal momento che la stessa Commissione nella sua relazione non ha esposto ombra di principio in proposito; e basta leggere il periodo della relazione che tocca di questo argomento per rimanere persuasi senz'altro che quelle non sono ragioni, che la Commissione stessa non le presenta come ragioni, le presenta come un periodo qualunque, poichè un periodo ci voleva, ma nulla più.

Ecco le sue parole:

« Quantunque la vostra Commissione non potesse ammettere l'obbiezione d'incostituzionalità (questa era una cosa grave e la Commissione la discusse), tuttavia venne nella deliberazione di respingere la proposta per ragioni politiche di tanta spontaneità ed evidenza, e così facili ad essere indovinate, che non credette necessario di qui riprodurre, bastando lo accennare che una tassa sulle concessioni dei titoli di nobiltà, atteso il buon senso del popolo italiano, la crescente coltura e la progrediente educazione politica, non apporterebbe al tesoro che somme di lieve entità, per incassare le quali non sarebbe nè prudente, nè politico, nè forse possibile addivenire ad un esame e revisione dei titoli e stemmi gentilizi, per distinguere i veri dai falsi, i legittimi dagli illegittimi. »

Ora gli è evidente che qui la discussione non essendo stata esplicita, e la deliberazione della Camera essendo stata tacita, non si può assolutamente dire che un principio sia stato sanzionato, perchè qui principio non c'è. È cosa evidente che quando si dice che *il buon senso del popolo italiano, la crescente coltura e la progrediente educazione politica escludono questo genere di tassazione*, non si è pensato che vi sono popoli di sommo buon senso, di somma coltura politica, i quali traggono un vantaggio per l'erario da questo genere di tassa.

Quando si è detto che porterebbe al tesoro somme di lieve entità, non si è pensato che si fa pagare cento lire a chi domanda la naturalizzazione ed a chi domanda di andare in paese estero per avere un impiego, specie di tasse che certo non impingueranno l'erario.

Quando si dice che « non sarebbe nè prudente, nè politico, nè forse possibile addivenire ad un esame e revisione dei titoli e stemmi gentilizi, per distinguere i veri dai falsi, i legittimi dagli illegittimi, » non si è pensato che il progetto ministeriale proponeva soltanto di tassare le nuove concessioni, e non di colpire di tassa le vecchie; quindi diventava inutile qualunque esame o revisione degli attuali stemmi gentilizi.

L'articolo poi al quale avrebbe potuto riferirsi questo pe-

riodo della relazione stava interamente da sè, ed io sarei stato contentissimo, per altre ragioni, di abolirlo.

Conchiudo adunque col dichiarare che a me importa stabilire in massima come la Camera abbia bensì accettato genericamente il progetto della Commissione, col quale si omise d'imporre quella tassa che il progetto ministeriale proponeva, ma, ciò non ostante, abbia lasciato impregiudicato il principio dell'imponibilità della materia araldica.

**PRESIDENTE.** Tutto ciò che la Camera non ha votato, s'intende che non rimane pregiudicato.

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI, relatore.** Mi stupisce anzitutto che l'onorevole Michelini, per il quale ho molta stima e molta simpatia, sempre tanto geloso nel difendere i principii costituzionali, venga in questa circostanza a proporre che sia nientemeno che violato l'articolo, se non erro, 45 dello Statuto, il quale vuole che le imposte siano uguali per tutti i cittadini dello Stato. Che egli proponga una violazione del citato articolo, è cosa evidente.

Infatti, se si abolisce l'articolo 20, che cosa avverrà? Che nelle antiche provincie si pagherà un'imposta per i decreti di grazia, non si pagherà in Toscana, si pagherà o non si pagherà nelle provincie napoletane, in proporzione maggiore o minore. Sarebbe questo costituzionale, onorevole signor Michelini? Io non lo credo; ed è per ciò. . .

**PRESIDENTE.** Parli alla Camera, e non al deputato Michelini.

**SANGUINETTI, relatore.**... ed è per ciò che la Commissione non accetta la soppressione.

Ora duolmi di dover entrare nella discussione generale, sulla quale la Camera aveva passato sopra, ma vi sono forzato dalle parole dell'onorevole Broglio.

Egli porta la questione dell'imposta sui titoli di nobiltà e sul principio della loro tassabilità. Egli domanda se sono o non sono tassabili.

La Giunta non si è mai proposta tale questione, se siano o no tassabili in puro diritto. Ella si è proposto piuttosto se sia sì o no conveniente di tassarli, e bastavano le ragioni addotte nella relazione per convincere la Camera che non era opportuno imporre questa tassa. La Commissione, se non volle addentrarsi nella sua relazione a dire le ragioni in merito, egli fu per un sentimento di delicatezza, che la Camera, credo, avrà approvato; imperocchè non credeva conveniente l'apportare nella Camera ed in faccia al paese una discussione sopra la sostanzialità dei titoli di nobiltà, la quale poteva offendere forse la suscettibilità di qualche persona che ne va insignita.

Questa è la ragione per cui la relazione è forse, come diceva l'onorevole Broglio, monca.

**CINI.** Domando la parola.

**BOTTERO.** Domando la parola.

**SANGUINETTI, relatore.** Però, i motivi accennati nella relazione ho detto che erano più che sufficienti a dar ragione della difficoltà che necessariamente s'incontrava per fare una legge sopra la legittimità dei titoli di nobiltà, poichè, quando voi aveste imposta una tassa di 50 mila lire per colui che acquistasse, ad esempio, il titolo di duca, costui aveva diritto di pretendere dallo Stato che ad un altro, il quale, o non possedesse i titoli legittimi, o non avesse ottenuto questo titolo mediante quel pagamento, fosse vietato di servirsene e fregiarsene.

**BROGLIO.** Che diritto! Nessuno.

**SANGUINETTI, relatore.** Dunque dico che dal momento che si voleva che questa fosse una concessione a prezzo, do-

veva pur essere guarentita la esclusività di questa proprietà.

D'altra parte, se l'onorevole Broglio considera la nobiltà come una proprietà, allora egli doveva essere, parmi, più largo nella sua proposta, e come ha proposto una tassa sulle concessioni e una tassa sulle trasmissioni, poteva anche proporre che questi titoli diventassero alienabili, perchè, se una proprietà è trasmissibile, non vedo ragione per cui non sia alienabile.

Date a quelli che posseggono di questi titoli la facoltà di poterli vendere, e allora la teoria sarà completa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha facoltà di parlare.

**CINI.** Se l'onorevole Guglianetti permette, parlerei prima per una questione personale.

**GUGLIANETTI.** Parli pure.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cini ha facoltà di parlare per una questione personale.

**CINI.** Io debbo dichiarare che, mentre la Commissione è stata unanime nel proporre la soppressione di quella parte della legge che si riferisce alla tassa sui titoli di nobiltà, non lo fu però nell'approvare o, per dir meglio, nel consentire tutte le parole dette dall'onorevole relatore, una parte delle quali egli permetterà che rimangano come espressione della sua opinione individuale.

Non è qui il caso di parlare della spiritosa critica che ha fatto l'onorevole Broglio, nè delle ragioni e della democrazia messa in campo, non saprei a qual proposito, dall'onorevole relatore.

La Commissione non ha creduto di dover entrare in discussione sopra la tassabilità di questi titoli, ma non c'era nessuna ragione di delicatezza, come egli si è espresso, che potesse trattenere la Commissione dall'espone quali sono le ragioni per le quali ha creduto di agire in tal modo.

**SANGUINETTI, relatore.** Domanderei la parola per un fatto personale.

*Una voce a destra.* Basta! (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**SANGUINETTI, relatore.** Io dichiaro che non ho difficoltà di assumere tutta la responsabilità delle opinioni e delle parole che ho dette qui in faccia alla Camera. Dico però che la relazione fu letta ed accettata dalla maggioranza della Commissione (non so se l'onorevole Cini fosse presente).

Dico poi che la Commissione, nella prima volta che si è radunata, ha discusso a lungo sulla materia che riguardava l'intrinseco di questi titoli, e che la maggioranza della Commissione ha imposto al relatore di passar sopra, nella relazione, alla discussione che si era fatta in proposito, osservando come quelle ragioni erano spontanee ed evidenti, e che non occorre di metterle in campo. Di questo me ne appello all'onorevole Bottero ed agli altri onorevoli colleghi. Non so però se l'onorevole Cini fosse presente.

**BOTTERO.** Domando la parola su quest'incidente.

**PRESIDENTE.** Parli pure, limitandosi a quest'incidente.

**BOTTERO.** Mi limiterò a quest'incidente.

La prima volta che si discusse intorno a questa proposta di legge nel seno della Commissione. . . .

**D'ONDES-REGGIO.** Chiedo di parlare.

**BOTTERO.** . . . quando si giunse ai titoli nobiliari, io stesso, fra gli altri, dissi che non si doveva portare la discussione nell'intrinseco della materia, perchè altrimenti saremmo venuti a toccare inutilmente certe suscettività che in questi momenti possono essere rispettabili. Ciò premesso,

soggiungerò che, per verità, quando venimmo all'articolo 37 del Ministero, e vedemmo stabilita per la concessione di lettere di naturalizzazione nei regii Stati, vale a dire per la concessione del diritto di cittadinanza, che è il supremo in ogni Stato, una tassa di lire cento, mentre i titoli nobiliari erano valutati con cifre che esprimevano non già una tassa, ma una vera vendita, come, per esempio, lire 50,000 pel titolo di principe, lire 40,000 pel titolo di duca, lire 20,000 pel titolo di conte, e via dicendo, noi fummo presi da un sentimento (l'onorevole Broglio ne rida pure), noi fummo presi da un sentimento di sdegno, che dirò democratico, perchè, in fin de' conti, se si tratta di vendita, il titolo di cittadino è per lo meno uguale a quello di conte, di duca, di marchese. (*Approvazione a sinistra*)

Noi portammo opinione che, per evitare ogni equivoco, non si dovevano stabilire queste tasse diverse colla stessa legge, o, a peggio andare, se si volevano stabilire tasse di emolumento, si dovevano tenere nei limiti di vere tasse di emolumento, e non estenderle a somme che sostituivano evidentemente il principio ad una vera vendita di titoli.

Per questo motivo e per non entrare a discutere se sia esatto che un principe sia d'un quinto superiore a un duca, e se sia vero che il titolo di conte, cotanto prodigato oramai, valga due volte quello di barone, che, tra parentesi, è portato con sì nobile e sì giusta ferezza dal signor presidente del Consiglio dei ministri, per non entrare in tutti questi e in altri infiniti pettegolezzi, noi abbiamo raccomandato al nostro relatore di prescindere dai particolari, e di limitarsi a un cenno intorno al soppresso capitolo de' titoli nobiliari.

Noi siamo pronti ad accettare la discussione anche a questo riguardo. Ma per ora mi limito, come ho promesso, all'incidente puro e semplice, e confermo per l'appunto quanto vi ha detto il nostro relatore, che, cioè, nella prima tornata della Commissione fu presa la deliberazione a cui egli ha accennato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI.** Io non voglio prolungare questa discussione intorno ai motivi verbali espressi testè da diversi membri della Commissione, perchè vedo che sgraziatamente su questi motivi verbali non vanno molto d'accordo i membri della Commissione, ma mi fermerò ai motivi scritti nella relazione, perchè questi io credo non possono a meno d'essere accettati da tutta la Commissione.

Ora, quando si trattava di giustificare l'aggiunta fatta dalla Commissione dell'articolo 20, ecco quali motivi adduceva la Commissione stessa:

« Per ultimo, la Commissione, convenendo nel pensiero del Governo che si lascino esenti da tassa i decreti di grazia, ha veduto la necessità di proporvi un nuovo articolo in coda al titolo IV, nel quale tale pensiero fosse concretato.

« Non bastava il silenzio, ossia il non tassarli, poichè nelle antiche provincie tali decreti sono tassati in forza di un'antica legge tuttora in vigore, che continuerebbe ad avere autorità, quando alla stessa non si derogasse coll'articolo che vi è proposto. »

Dunque tutto il ragionamento della Commissione non tende ad altro che a dimostrare l'opportunità di quest'articolo per dispensare da ogni tassa i decreti di grazia, poichè si dice nella relazione che il diritto di grazia è una delle più belle e più essenziali prerogative di una Corona costituzionale.

Ora io dico: se la Commissione si fosse contentata di tradurre in un articolo di legge questo suo pensiero, io l'avrei accettato, perchè lo troverei abbastanza giustificato dai mo-

tivi che leggo nella relazione. Ma il proporre invece un articolo in cui non si parla più di decreti di grazia, ma in genere di tutti i decreti non contemplati nella presente legge, e pel quale questi abbiano ad andare esenti da tassa, io credo questa una estensione pericolosa alle finanze, che può togliere tutto il vantaggio di questa legge, e che nello stesso tempo non è giustificata da nessun motivo, perchè la Commissione non seppe o non volle addurne.

Io non intendo prolungare la discussione; ma, qualora la Commissione non accettasse la redazione che io propongo nel senso dalla medesima espresso nella sua relazione, sarei obbligato a chiedere alla Commissione ed al regio commissario di sapermi dire: in primo luogo, di quante categorie siano i decreti, giusta la legge attuale, sottoposti alla tassa di emolumento; che cosa possa approssimativamente produrre questa tassa d'anno in anno, e quale sarebbe il vantaggio ch'essa arreca alle finanze, per potermi poi formare un criterio e vedere se convenga sì o no accettare quest'articolo proposto dalla Commissione.

**SUSANI.** Domando la parola.

**GUGLIANETTI.** Io adunque per non entrare in questa controversia, ch'è sarebbe forse un modo di far protrarre indefinitamente la sanzione della legge, che per sua natura è d'urgenza, propongo di surrogare all'articolo 20 proposto dalla Commissione il seguente di cui do lettura:

« I reali decreti di grazia o commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

Deduco quest'articolo dalle parole che sono nell'articolo dello Statuto, dove è detto che « Il Re può far grazia e commutare le pene. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti propone che l'articolo 20 sia limitato a queste parole:

« I reali decreti di grazia o commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**SUSANI.** L'ho domandata anch'io.

**PRESIDENTE.** Prima ci sono i deputati Michelini e D'On-des-Reggio.

**MICHELINI.** Contro la proposta da me fatta di sopprimere l'articolo vigesimo, il relatore della Commissione avvertiva che essa è poco consentanea ai principii costituzionali, cioè a quella proporzionalità nelle imposte comandata dalla ragione e dall'articolo 23 dello Statuto, inquantochè attualmente sono provincie nelle quali si pagano i decreti di grazia ed altre no, di modo che è lesa l'eguaglianza.

Primieramente io ringrazio l'onorevole relatore della lode che mi dà, e che accetto, d'essere severo guardiano delle guarentigie costituzionali.

Quanto all'accusa, potrei forse scusarmi coll'avvertire che siamo in tempi di transizione, in cui l'ineguaglianza delle imposte è una necessità. Del resto sono a questo riguardo fra le varie provincie ben altre ineguaglianze che non sarebbe quella delle tasse dei decreti di grazia, supponendo che tale disuguaglianza esista, e che il Ministero non possa farla scomparire.

Ma io, che sono sincero e cui piace dire il mio bene ed il mio male, confesserò essere qualche cosa di vero nella censura fattami dal relatore. E ciò è tanto vero che, mentre io faceva la mia proposta, una voce interna mi susurrava quella stessa censura che poco dopo è stata formulata dall'onorevole Sanguinetti, e si fu appunto per obbedire a quella voce che io insisteva perchè al più presto si faccia una legge

con cui si pareggino le tasse sui decreti, una legge simile a quelle che già abbiamo votate per pareggiare altre tasse.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, mi pare che si è agitata come nuova questione una cosa di vecchia data. I titoli primitivamente non pagavano, e la ragione era perchè primieramente i titoli non venivano conceduti dai sovrani; alcuno aveva un titolo, perchè o bene o male se l'aveva acquistato da sè o l'aveva ereditato dai suoi padri; i titoli di duca, marchese, conte, furono nomi di uffici secondo le provincie, marche, distretti, città su cui si esercitavano; il titolo di barone significa nobile possessore di terra; quello di principe, di alcuno che sugli altri primeggiasse. Quando Ugo Capeto disse ad un conte: come tu sei conte? Questi gli rispose: come tu sei re.

Ma dopo i secoli xiv e xv cominciarono le lettere di nobilitamento e furono un atto in senso democratico; gli antichi nobili se ne richiamavano, imperocchè i sovrani così si arrogarono il diritto di far nobili gente che non lo erano, gente di popolo, conferendo loro insieme i privilegi che vi andavano uniti.

Da ciò poi venne che una specie di tassa si esigesse al primo conferimento d'un titolo non solo, ma anche al passaggio che i titoli facessero nei successori.

Così, o signori, si è fatto in tutta l'Europa ovunque si ha avuto dei titoli. E nei tempi che corrono ne è seguito, in alcuni paesi specialmente, che i più non hanno dimandato conferma dei titoli nelle successioni affine di non pagare la tassa. E ciò maggiormente è avvenuto, perchè naturalmente ciascuno è dall'universale chiamato col titolo de'suoi antenati, ancorchè la conferma sovrana del titolo non si avesse avuta; ed ora il titolo altro valore non ha che appunto quello di esserne dato il nome, i privilegi che vi erano annessi sendo per quasi tutta Europa aboliti.

Ondechè io sono certo che, se mai si volesse con rigore pretendere che niuno portasse un titolo ereditario senza che ricevesse la sovrana conferma, e pagasse la corrispondente tassa, molti, e forse i più, volentieri lo abbandonerebbero, massime se la tassa si stabilisse assai elevata; e ciò tanto più quanto che gli altri, per uso o per cortesia, non lascerebbero di darlo loro, e così essi avrebbero il valore che ora solo resta ai titoli senza il peso della tassa. Arroggi anco che non si perde punto l'onoranza di essere stimato di nobile stirpe perchè si perde il titolo.

Ma, trattandosi di concessioni nuove di titoli che faccia la Corona, io nulla veggo di strano, anzi assai acconcio è che una tassa si pagasse. La reputo assai coerente ai principii democratici che regolano tutte le altre cose, coerente ai principii di giustizia, coerente tanto più a quei principii per cui abbiamo tassati sino gl'istituti di carità. Dopo che la Camera ha votata quella legge, non trovo più cosa che non sia tassabile. (Bene!)

Quando si dà un titolo, si suppone che la persona cui si dà sia una persona ricca. (No! no! — Rumori — Movimenti diversi)

Io non dico che si debbano dare i titoli solo alla ricchezza, anzi credo che allora sarebbe un invilire i titoli; si debbono dare agli uomini eccellenti per ingegno, virtù, opere egregie a pro della patria; ma dico che una persona che non sia ricca e che ora acquisterebbe il titolo di duca, conte o barone, diventerebbe cosa ridicola. (Bravo! al centro)

Molti, se non i più, che portano dei titoli ereditari non sono ricchi; ma l'averli ereditati, l'idea che la grandezza e lo splendore dei padri passa ai nipoti, quella specie di aureola di cosa antica che circonda chiunque la possieda, fa che co-

testoro non perdono, per la perdita ricchezza, la considerazione ed il rispetto, ove già non si contaminino da azioni turpi ed indegne.

Or dunque si deve sempre supporre che alcuno abbia un gran merito affinchè ottenga un titolo di nobiltà, ma si deve anco supporre che abbia una certa ricchezza.

E quindi giusto è che un cotale paghi una tassa per la concessione che abbia ottenuta di un titolo di nobiltà. Che se mai la tassa proposta dall'onorevole ministro Bastogi sembri esorbitante, si riduca, ma che una tassa si paghi, cosa giusta è. È giustizia indeclinabile, poichè noi stiamo tassando tutto, mi si permetta di dirlo, anche i respiri abbiamo tassato. (Bravo! Bene!)

**PRESIDENTE.** Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

**SUSANI.** Prego l'onorevole Guglianetti di considerare che la Commissione, quando introdusse, coll'assenso del commissario regio, l'articolo 22, ebbe in vista la necessità di render più chiaro ciò che era detto all'articolo 45 del progetto ministeriale. Si voleva con questa legge, come colle altre leggi d'imposta, arrivare ad una unificazione...

**GUGLIANETTI.** Domando la parola.

**SUSANI.**... delle leggi d'imposta in Italia. Ora, siccome esistono diverse leggi le quali impongono diversamente nelle varie parti che oggi felicemente formano il regno, così la necessità di questa dichiarazione era evidente.

L'onorevole Guglianetti oppose che, quando si esonerano, oltre ai decreti di grazia, anche le altre spedizioni dalla tassa d'emolumento, si viene a far danno alle finanze dello Stato.

La Commissione in verità crede che la somma la quale si incasserebbe per effetto di tutti questi emolumenti sia minima; che il danno alla finanza sia in conseguenza impercettibile; imperocchè la Commissione non può e non vuole ammettere che siano giuste, che siano logiche le tasse che si percepiscono per la concessione di titoli nobiliari, e sopra di ciò noi non intendiamo qui di ritornare.

La maggioranza della Commissione, preoccupandosi però dell'interesse il quale è stato accennato dall'onorevole Guglianetti, proporrebbe a quest'articolo un emendamento nel senso seguente:

« Ogni decreto reale non ispecialmente contemplato in questa legge andrà soggetto alla tassa di spedizione di lire venti.

« I soli decreti di grazia saranno esenti da questa tassa. »

In questo modo anche la concessione dei titoli di nobiltà andrà soggetta al pagamento della spesa dell'inchiostro e della falsa pergamena sulla quale oggi si spediscono.

**PLUTINO.** Io non ammetto le teorie sviluppate dall'onorevole D'Ondes-Reggio. Desidero che i poveri possano divenir conti e baroni. Come in altre epoche, pei servigi resi alla patria colle armi od in altro modo, il sovrano o gli Stati accordavano dei titoli nobiliari ad alcune persone meritevoli, così può oggi succedere il caso che il sovrano o la patria si trovino in condizione di concedere ad un cittadino benemerito un qualche titolo, come riconoscenza a servizi prestati; se il merito è sufficiente affinchè taluno riceva siffatte onorificenze, non vi è ragione che la sua povertà possa vietare di conseguirle; anzi si deve impedire che non possano accordarsi che ai soli ricchi.

Così si usa in Francia, così si usa in Inghilterra, dove si accorda una pensione anche a questi titoli.

**MASSARI.** In Inghilterra no.

**PLUTINO.** Ed io credo che così debba anche farsi da noi.

**GUGLIANETTI.** Ho chiesto semplicemente la parola per

dichiarare che non accetto l'emendamento proposto dalla Commissione e persisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lacaita.

**LACAITA.** Io voleva semplicemente far osservare che il fatto or ora asserito dall'onorevole Plutino, cioè che in Inghilterra si accordi egualmente una pensione con questi titoli, non è esatto.

Per contrario colà siffatte concessioni vanno sempre soggette a forti tasse, e ciò ha luogo non solo pel conferimento dei titoli di barone, di visconte, di conte, di marchese o di duca che sia, ma anche quando si danno onorificenze cavaliere, ossia si accorda il titolo di cavaliere, commendatore, e via discorrendo.

**PLUTINO.** Se non isbaglio, ho letto che i vincitori della China, ed ultimamente il generale Havelloeh, che ha vinto nelle Indie dei combattimenti, ha avuto il titolo di barone ed una rilevantissima pensione.

**MASSARI.** Ed ha pagato.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto che l'articolo 20 debba essere così concepito:

« Ogni decreto reale non ispecialmente contemplato da questa legge andrà soggetto alla tassa di spedizione di lire 20.

« I soli decreti di grazia saranno esenti da tassa. »

Il deputato Trezzi parla su questa proposta?

**TREZZI.** Appunto, per combatterla.

**MASSARI.** Signor presidente, domandi se è appoggiata la proposta del signor Susani.

**SUSANI.** Io l'ho fatta a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** Le proposte delle Commissioni non hanno bisogno che cinque deputati le appoggino, essendo esse composte di nove.

Il deputato Trezzi ha la parola.

**TREZZI.** Io credo che, votando l'articolo quale fu nuovamente proposto dalla Commissione, andremmo incontro a gravi inconvenienti.

Noi abbiamo molte leggi, le quali in moltissimi affari richiedono il decreto regio, ed altre che parlano di decreti regii necessari alla determinazione di questi affari medesimi; vi sono affari piccolissimi, vi sono semplici conferimenti di impiego che richiedono un regio decreto. Questi, io credo, non dovrebbero assoggettarsi a veruna tassa.

L'articolo, quale fu prima proposto, è un articolo unificatore, il quale non precluderà alla Camera la via di votare altre tasse quando creda di votarle con cognizione di causa, quando cioè sappia quali sono le concessioni le quali richiedono un decreto regio.

Io pertanto sostengo questo articolo, giacchè abbiamo affari che in alcune provincie, sebbene richiedano un decreto regio, non sono soggetti a tassa; abbiamo affari in altre provincie che sono soggetti a tassa. Trattandosi dell'unificazione, io ripeto che si debbono abolire tutte le tasse che non sono contemplate dalla legge che votiamo adesso, ed allora avremo unificato il sistema.

Se di questi affari se ne presenteranno molti che converrà di tassare, proporremo una legge, e allora vedremo e tassemo; ma non si può tassare alla cieca affari che oggi non ci potrebbero nemmeno passare per la mente, e che forse non dovrebbero essere tassati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Trezzi ripiglia l'articolo abbandonato dalla Commissione?

**TREZZI.** Sì, lo ripiglio.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Guglianetti.

Una voce. È appoggiato?

**PRESIDENTE.** È stato appoggiato da lunga pezza. Quest'emendamento consiste nel sostituire all'articolo 20 della Commissione il seguente:

« I reali decreti di grazia o commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

**CHIAVES.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Io mi farò carico di sottoporre alla Camera una semplice osservazione.

Comprendo che quando c'è un decreto, il quale emana per dare effetto ad un diritto, allora si possa ritenere questo decreto esente da tassa; ma quando si tratta di un decreto il quale emana all'oggetto di conferire un mero favore, perchè indubitabilmente il decreto di grazia non è che un atto per cui viene ad impartirsi un favore dalla clemenza sovrana, non so perchè si vogliano esentare questi reali decreti dalla tassa.

Vi sarebbe anzi certamente una ragione di più per sottoporli a tassa, quando pure ne fossero esenti altri decreti, i quali tendessero a rendere esecutorio un diritto di cui altri fosse realmente investito.

Non credo poi che sia esatto il dire che questi decreti di grazia vengano impartiti a chi si trovi in condizione da non poter sopportare la tassa.

Il decreto di grazia, oltrechè è un decreto di favore, riflette il più delle volte persone facoltose, le quali, per certi riguardi dovuti alla condizione loro, vengono più facilmente ad ottenere un condono; e comunque siasi, anche nelle suppliche, per ottenere siffatte grazie, codeste considerazioni si fanno valere.

Credo dunque che non vi sia ragione di esimere dalla tassa questi decreti di grazia.

Io poi di buon grado mi associerei alla proposta dell'onorevole Michelini perchè l'articolo 22 venisse soppresso.

Signori, lo scopo di queste leggi è sostanzialmente quello di fare che s'impingui, per quanto si può, l'erario pubblico. Siamo assolutamente in una via sconosciuta quando diciamo che i reali decreti non indicati nella presente legge saranno esenti da tassa, e tanto più è sconosciuta questa via, inquantochè da molti si può qui ignorare quali sieno i decreti in certe provincie richiesti dalle leggi che ancora vi sono in vigore; e mi dorrebbe il pericolo di venire forse con questa legge a togliere all'erario un beneficio, se non equipollente, di poco minore al vantaggio che all'erario stesso deriverebbe dall'adozione di questa proposta di legge. Io quindi propongo, senz'altro, la soppressione dell'articolo di cui ora è questione.

**SANGUINETTI, relatore.** L'onorevole deputato Chiaves disse che un decreto di grazia è un favore, e quindi che, se havvi un decreto il quale debba tassarsi, è appunto quello di grazia. Non mi farò ad analizzare il suo ragionamento, ma mi contenterò di richiamare l'onorevole preopinante a voler considerare qual sia il significato della parola *grazia*. *Grazia* vuol dire esonero dalla pena; ma quando voi, per ciò eseguire, ossia per esonerare da pena, imponete una tassa, allora sarebbe lo stesso che commutare la pena in un'altra minore, locchè equivarrebbe ad abolire la facoltà di grazia completa. Per questa semplicissima ragione io credo che i decreti di grazia, come era intenzione del Governo e della Giunta, debbano andare esenti dalla tassa.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Non dispiaccia alla Commissione se io dirò parole le quali tenderebbero a modificare l'articolo da essa proposto, sebbene fosse in qualche modo da concordato.

Diceva poco fa che il subbietto che veramente cadde in discussione nel seno della Commissione, e che mi determinò in genere a concordare l'articolo sopra i cui termini non ricordo se io mi fermassi, fu in relazione ai decreti di grazia. Dico francamente che l'unica ragione di adesione alle determinazioni della Commissione in questo punto fu l'argomento dei decreti di grazia. Quindi spero che la Commissione non avrà a male se io mi accosto all'emendamento proposto dall'onorevole Guglianetti. Che i decreti di grazia sieno tassati, è cosa che nelle nuove provincie farebbe senso ingrattissimo. Mi pare che l'esercizio di grazia sia cosa così sublime e tenga a ragioni di tale ordine, da non dover essere mai condizionato al pagamento di tassa qualsiasi. Per me l'articolo presente non ebbe altra ragione che quella d'escludere dalla tassa i decreti di grazia.

Relativamente poi all'emendamento che viene ora a proporsi dalla Commissione, ho già sentito fare, se non erro, dall'onorevole Trezzi osservazioni ch'io pure mi accingeva a fare quando egli ha chiesto di parlare. Tanti e di così varia natura sono i decreti che emanano dal Re, che non si potrebbe a parte antea e senza esame tassarli tutti come la Commissione proporrebbe. Abbiamo ora stesso sentito parlare della nobiltà come subbietto tassabile o non tassabile.

Bisogna convenire che la Camera non ha trattato la questione, ma piuttosto l'ha evitata. Ora credo che la Camera sarà coerente a sè stessa, non ammettendo un articolo il quale pregiudichi la questione, della quale ha toccato l'onorevole Broglio. Non so, nè debbo cercare se l'opinione dell'onorevole Broglio sarebbe oppur no accettata dalla Camera, ma è certo che la Camera non si è trattenuta sull'argomento da poter dire che lo abbia discusso, e molto meno che lo abbia esaurito.

L'onorevole relatore tien forte alla proposta dell'articolo pel principio di eguaglianza in fatto di tasse.

Faccio osservare all'onorevole relatore che la cosa non ha tutta quell'importanza che può supporre. Credo che ne abbia pochissima, però non sarei in grado di fare un processo così minuto su tutti gli atti che possono essere colpiti con qualche piccola tassa di emolumento o di spedizione, da rendere sicura la Camera sopra ogni e qualunque particolare. Però questa stessa incertezza fa sì che si debba agire con cautela, e non iscrivere in una legge un articolo abolitivo, di cui non si misurino appuntino tutte le conseguenze.

Spero che la Camera per questo non vorrà fare critica al Governo che non abbia sul tavolino tanto che basti per far vedere quali veramente sarebbero i subbietti tassabili, che sarebbero oggi dichiarati non tassabili con una disposizione generale, o viceversa.

La grande liquidazione di tutto fra tante e così diverse leggi non può essere fatta in un giorno, nè è facile così d'un tratto tirarsi fuori da piccole incognite con minute e positive asserzioni. Ma certo è che non possiamo sospettare di incognite di qualche importanza, perchè, se fossero di qualche importanza, non sarebbero per ciò stesso oggi incognite qui per tutti noi.

Dicevo obbiettarsi dall'onorevole Sanguinetti che, non accettando l'articolo come era proposto dalla Commissione, si viene a violare il principio della eguaglianza.

Ma considero che, siccome, se alcuna tassa rimanesse in vigore, non potrebbe essere che una semplice tassa di spedizione di atto, per ciò solo sarebbe necessariamente eguale per tutti, dacchè gli atti regii hanno ormai in tutte le provincie una sola e medesima emanazione.

Modificando l'articolo adunque nel senso che proponeva

l'onorevole deputato Guglianetti, io credo che si sottrae alla tassabilità certamente un subbietto che merita di esserne sottratto, vale a dire i decreti di grazia; nè vi è timore che si lascino sussistere tasse di qualche importanza, che siano in contraddizione coi principii seguiti dal Parlamento, o che violino il principio della eguaglianza.

La tassa che non è oggi tra le incognite, e che mi pare veramente che rimarrebbe in vigore, è quella sui titoli della nobiltà. Ma come gli uffici conservatori dei titoli nobiliari, gli uffici di spedizione per gli atti di concessione di tali titoli importano pure una spesa, io non credo che alla Camera dispiacerà che rimangano le vigenti tasse di spedizione, le quali in qualche modo compensino la spesa relativa.

D'altronde la questione rimarrebbe vergine, e, quando sento che nella Camera vi sono alcuni deputati che credono poter essere tale argomento ripreso in altra occasione, io non vedo perchè la questione debba pregiudicarsi; tanto più che questo argomento non è stato, nella presente occasione, dalla Camera nè trattato veramente e molto meno esaurito.

**MANCINI.** Domando di parlare.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha la parola.

*Altre voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo proposta la chiusura, la pongo ai voti.

**SANGUINETTI, relatore.** Domando la parola contro la chiusura. (*Basta!*)

Io non so se, quando si fanno proposte, e quando sorge o il ministro o il commissario regio a sostenere la sua opinione, si voglia togliere alla Commissione il diritto di discutere le proposte altrui, e di rispondere all'onorevole regio commissario. Il deputato Mancini, a nome della Commissione, ha domandata la parola; io prego quindi la Camera ad avere la cortesia di accordargliela.

**MASSARI.** Hanno parlato quattro membri della Commissione.

**PRESIDENTE.** Chi intende approvare la chiusura della discussione su quest'articolo, sorga.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

**MANCINI.** Domando la parola per proporre un emendamento. (*Harità*)

Per incarico della Commissione propongo un emendamento alla formola già trasmessa al banco della Presidenza, la quale tendeva a sottoporre ad un diritto di spedizione di venti lire ciascuno dei decreti reali non ispecialmente contemplati nella presente legge, fatta sempre eccezione di quelli di grazia.

Ora la Commissione crede che gli scrupoli ed i dubbi sollevati in proposito cesseranno, quando la tassa delle lire venti venga ridotta semplicemente alla metà, e così apparisca nient'altro che un vero e semplice diritto di spedizione, il quale potrà arrecare un sensibile vantaggio alle finanze dello Stato pel numero considerevole di reali decreti che non cadono sotto le categorie specialmente contemplate nella legge, senza però riuscire sensibilmente gravoso a tutte le persone le quali possano ottenere, mediante questi decreti reali, un qualsivoglia vantaggio.

Ho dichiarato che, per quanto riguarda i decreti di grazia, la Commissione persiste nell'idea nella quale si è, a quanto pare, d'accordo, della loro non tassabilità. Mi corre però l'obbligo di spiegare che, se è in questo avviso venuta, non è per associarsi al concetto dell'onorevole regio commissario, che cioè, quando si tratti di decreti nei quali si esercita la reale prerogativa, o almeno se ne esercita la parte più ele-

vata e sublime, per tal motivo debbano cessare i diritti dello Stato alla percezione di qualunque tassa; dappoichè non è meno una prerogativa sublime della sovranità quella di creare i mezzi di provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi del Governo e della pubblica potestà nell'interesse dei cittadini. Più tosto potrebbe osservarsi che, siccome l'amministrazione della giustizia penale è e dev'essere essenzialmente gratuita, ed il concetto vero che legittima l'esercizio del diritto di grazia dovrebb'essere in ogni ben ordinata società quello di non considerare la grazia come un favore gratuito ed arbitrario, ma sovente come l'emendazione dell'errore e delle imperfezioni de' giudizi prodotte dalla fallibilità umana, ed altre volte, come la ricognizione di quelle speciali circostanze della persona del delinquente o del fatto delittuoso, fanno mancare di stretta e rigorosa giustizia l'applicazione di una legge generale, giusta nella sua generalità, egli è per ciò che, come gli atti tutti dell'amministrazione della giustizia penale sono gratuiti, così il decreto di grazia col quale l'autorità sovrana viene, in certa guisa, a correggere, a rettificare gli effetti dell'esecuzione della sentenza, si possa riguardare come il più eminente compimento della giustizia penale, epperò possa non essere soggetto a tassa.

Quanto poi a tutti gli altri decreti non contemplati nella presente legge, la Commissione non potrebbe assolutamente accettare con la sua acquiescenza la proposta, che è anche stata discussa, e che dovrebbe essere posta ai voti in contrapposto alla sua, quella cioè di sopprimere, senza alcuna sostituzione, l'articolo in cui è scritto che i reali decreti non indicati nella presente legge saranno esenti da tassa.

L'onorevole regio commissario sembrava avvicinarsi al concetto...

**MASSARI.** (*Interrompendo*) Rientra nella discussione. (*Rumori*)

**MANCINI.** Prego l'onorevole Massari a voler osservare che, quando si propone un emendamento, è impossibile giustificarlo senza combattere l'opinione contraria.

*Voci a sinistra.* È vero. (*Segni d'impazienza a destra*)

**MANCINI.** Se la Camera me lo permette, continuerò.

*Voci.* Parli! parli!

**MANCINI.** Quando dunque quest'articolo venisse soppresso....

**MASSARI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

*Voci a sinistra e dal banco della Commissione.* No! no! Non si può interrompere.

**MASSARI.** Per una mozione d'ordine ho il diritto di parlare, altrimenti non avrebbe più scopo la mozione d'ordine.

**CRISPI, PLUTINO ed altre voci a sinistra.** Non interrompa. (*Rumori*)

**SUSANI.** Si faccia rispettare il regolamento, il quale vieta d'interrompere l'oratore.

**MASSARI.** Il regolamento me ne dà il diritto. (*Movimenti diversi — Rumori d'impazienza — Voci: No! no!*)

Poco fa la Camera decise di chiudere la discussione, poi ha data facoltà di parlare all'onorevole Mancini per sviluppare il suo emendamento. L'onorevole Mancini parla adesso a nome della Commissione e combatte tutti gli altri emendamenti. Io credo che questo sia eludere la decisione della Camera.

*Voci a sinistra e dal banco della Commissione.* No! no!

*Voci al centro.* Sì! sì! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha proposto un emendamento a nome della Commissione; è quindi evidente che

egli ha il diritto di svolgerlo, nè si potrebbe limitare *a priori* il campo delle ragioni sul quale egli voglia spaziare.

**MASSARI.** Allora non si chiuderà mai più la discussione. *(Interruzioni e segni di dissenso a sinistra)*

**MANCINI.** Io corrisponderò alla cortese benevolenza della Camera, restringendo nei più brevi limiti lo svolgimento del mio emendamento.

Io intendo dimostrare, a nome della Commissione, che è rigorosa giustizia, e non solamente convenienza, o lasciare esenti da qualunque tassa, od assoggettare ad una lieve tassa uniforme in tutto lo Stato tutti i decreti che non sono contemplati specialmente nella presente legge.

Sono in presenza due proposte. L'una è quella che fu discussa per la soppressione di quest'articolo. Io non rientrerò in questa discussione, solamente giustifico l'altra, consistente nell'emendamento della Commissione, e la difendo col dimostrare la manifesta ingiustizia di statuire che nelle varie provincie d'Italia atti identici, e soprattutto emanati dall'unico capo dello Stato, siano, dove soggetti a tassa e dove esenti; talvolta soggetti ad una tassa più gravosa, talvolta ad una tassa meno gravosa, secondochè riflettano Napoletani, Siciliani, Toscani o Piemontesi; mentre credo rendermi interprete del sentimento che anima concordemente la Camera, esprimendo il desiderio che siano abbandonate per sempre queste distinzioni in tutti gli atti della pubblica amministrazione, sì che non vi siano più che contribuenti italiani a fronte della nazione e del Governo italiano. *(Bene!)*

Ora, la soppressione dell'articolo menerebbe alla conseguenza che tutte le varie ed ineguali tasse oggi esistenti, e che riguardano decreti non contemplati specialmente nella presente legge, dovranno continuare ad essere percepite.

Nè mi tocca l'osservazione presentata dall'egregio commissario regio che non saranno tasse molto gravi, comunque egli confessasse che non ha presente tutta la serie, certo numerosa, di questi decreti, e che perciò non gravi inconvenienti ne possano derivare.

Per me l'inconveniente sempre gravissimo, e credo farmi organo dell'opinione della Commissione, esiste in ciò che si rinuncia ad ottenere l'uguaglianza di condizione giuridica di tutti gli Italiani. Ora io non vedo perchè senza ragione alcuna, senza sufficiente motivo noi vogliamo mantenere la ineguaglianza in quella parte in cui l'uniformità e l'eguaglianza sarebbero tanto più richieste, perchè non si vogliono solo per ispirito di unificazione, ma per omaggio al principio consacrato in un articolo dello Statuto, quello cioè della parità di trattamento di tutti i cittadini in materia d'imposta.

La Commissione pertanto mantiene il suo emendamento, da che non vede accettata la proposta di mantenere esenti da ogni tassa quei decreti che non siano specialmente contemplati nella presente legge, in vista appunto di quella mozione di soppressione che si presentò e si discusse.

L'articolo che ora propone la Commissione sarebbe così concepito:

« I reali decreti non indicati nella presente legge saranno soggetti semplicemente al pagamento di un diritto di spedizione di lire 10. »

Qual è l'unica obiezione che ho udito fare dall'onorevole deputato Trezzi? Egli disse: anche quando si tratterà di conferire un impiego a un individuo o di una promozione individuale, vorrete obbligare l'individuo a pagare una tassa? Ma la tassa che poteva sembrar gravosa, quando era di L. 20, riducendosi ora alla metà, mi pare che questa obiezione di per sè perda il suo valore.

**TREZZI.** Domando la parola.

**MANCINI.** Ricorderò che in una gran parte d'Italia, nelle provincie napoletane e siciliane, era in vigore una legge, la quale non so se ancor oggi sia in attività, oppure se negli ultimi tempi sia stata abrogata, per effetto della quale ogni nuova nomina d'impiegato e qualunque promozione da impiego inferiore ad impiego superiore obbligava il nominato a rilasciare sei mesi di stipendio, se era un nuovo nominato, e sei mesi dell'aumento, se un promosso, a vantaggio dell'erario.

Certo era esorbitante questa imposizione, imperocchè alcune volte ella metteva l'impiegato nella impossibilità di recarsi ad assumere l'ufficio conferitogli, ed anche nel caso di una semplice promozione giustamente dovuta al merito importava che si ritardasse la remunerazione ad onorati servizi.

Ma chi potrà dubitare che l'assoggettare ad un tenue diritto di 10 lire di spedizione chiunque da un reale decreto venga ad ottenere un emolumento e vantaggio costituisca una disposizione al disopra di qualunque più scrupolosa censura?

Quando abbiamo assoggettato una vedova, la quale ha avuto forse il marito o il figlio ucciso sul campo di battaglia, a pagare una tassa sopra la sua meschina pensione; quando abbiamo gravato gli istituti di carità di un'imposizione, abbiamo costretto i poveri a subirla, non possiamo dimenticare questo precedente della Camera, esentare in massa da qualunque imposizione, e fin anche dal pagamento di un tenue diritto di spedizione, una quantità sconosciuta di decreti che emaneranno dalla volontà del principe, dei quali neppure possiamo formarci una giusta idea.

Chiuderò queste mie parole osservando che le leggi che noi facciamo hanno per iscopo di sovvenire, quanto più si possa, l'erario nello stato di bisogno in cui attualmente si trova; e che perciò ogni proposta conforme ai principii di giustizia sia più commendevole, se tende a quello scopo, anzichè allo scopo contrario, per riguardi di ordine secondario.

La Commissione perciò si crede in obbligo di sostenere, fino a quando non le sia provato essere un'imposta gravosa, incompatibile, illogica ed incoerente quella per cui tutti i decreti non contemplati nella presente legge paghino almeno un modico diritto di spedizione, che, a suo avviso, dovrebbe la Camera degnarsi accogliere l'emendamento dalla Commissione stessa proposto.

**PRESIDENTE.** Vi è una parte nella quale tutti sono d'accordo, il proponente, il deputato Guglianetti, la Commissione ed il regio commissario, cioè che i decreti di grazia e di commutazione di pena siano esenti da tassa; quindi, per semplificare la discussione, pongo prima di tutto ai voti questa parte. . .

**BROGLIO.** Chiedo scusa; io ho avuto l'onore di proporre, unitamente agli onorevoli Michelini e Chiaves, la soppressione pura e semplice dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Allora si poteva proporre la soppressione finchè l'articolo era proposto dalla Commissione, ma ora la Giunta lo ha ritirato, e non vi è più che un emendamento proposto da deputati.

**MASSARI.** Domando perdono, lo ripiglio io per conto mio, affinchè vi si possa votar contro.

**PRESIDENTE.** Voteranno contro. . .

**MASSARI.** Perdoni; ripiglio l'articolo della Commissione tal quale era, perchè la Camera si pronuncii sulla sua adozione o soppressione; lo ripiglio per conto mio.

**SUSANI.** Domando la parola per fare una dichiarazione.

Prego la Camera di badare che, votando contro questo ar-

ticolo, voterà contro un articolo-Massari e non contrò un articolo della Commissione.

**MASSARI.** Accetto per aver occasione di votare per la soppressione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo ripigliato dal deputato Massari e da altri. . .

*Voci.* No! no! Prima gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Questo ora non è più un articolo di progetto, ma è un emendamento, ed è certamente il più ampio, quindi deve avere la precedenza. (*Bravo!*)

Esso è così concepito:

« I reali decreti non contemplati nella presente legge saranno esenti da tassa. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti la parte di articolo su cui sono tutti di accordo, sia l'onorevole Guglianetti, sia la Commissione, sia l'onorevole Mancini.

Essa è in questi termini:

« I reali decreti di grazia e di commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

La Commissione ora propone:

« Ogni reale decreto non specialmente contemplato da questa legge andrà soggetto alla tassa di spedizione di lire 10. »

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

Faccio osservare all'onorevole Mancini come il suo emendamento. . . .

**MANCINI.** Dica della Commissione.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Della Commissione, mi correggo.

Faccio osservare alla Commissione come l'emendamento proposto, appunto perchè versa sopra un subbietto non definito, potrebbe avere degli inconvenienti che non si potrebbero al giusto misurare.

Io non saprei nel momento portare un gran numero di esempi, per mettere in guardia contro i possibili inconvenienti di una tassazione generica di tutti i decreti reali.

Mi limiterò a rammentarne alcuni. I decreti di destituzione, signori, saranno tassati? Sarà la tassa una condizione della spedizione del decreto? Sarebbe ben contento il destituito di questa condizione.

I decreti di aspettativa parimenti non potranno spedirsi senza che sia pagata la tassa? Non mi pare. I decreti di storno sugli articoli del bilancio chi li pagherà? Il ministro delle finanze?

I decreti di approvazione di piccoli lasciti alle opere pie, che soventissime volte sono di 50, di 40, di 30 franchi, dovrà per questi pagarsi la tassa, che sarebbe enormemente sproporzionata, di lire 10?

Fo queste considerazioni alla Commissione per mostrare che oggi voterebbe all'improvviso una disposizione di cui non si possono valutare le conseguenze.

D'altronde ripeto che, se vi è qualche disposizione della quale oggi non sia stato parlato, e per cui un decreto regio debba avere la tassa di spedizione, questa tassa di spedizione sarà eguale per tutti i cittadini, e non si violerà il principio dell'eguaglianza delle imposte.

Io lealmente ho detto che non poteva escludere che fosse fuori della cognizione della Camera qualche piccola tassa di spedizione, di cui non sia dato qui sul momento rendere conto. Mi bastava di avvertire che in questo caso inconve-

nienti non potevano avvenire per la ragione detta dianzi, vale a dire che il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini in punto d'imposte non sarebbe venuto per ciò compromesso.

Dirò poi che, solito come sono ad asserire ciò di cui sono puntualissimamente certo, e non altrimenti, sono stato per questo dinanzi alla Camera con una riserva forse soverchia. Fra certe carte che ho qui, e che tengo a cura dell'amministrazione del ramo di servizio cui interessano le leggi da me difese, trovo una tariffa del 1770, che mi dicono essere quella sempre in vigore per i diritti di spedizione di concessioni regie, e, per una rapida occhiata che vi do sopra, veggio che nulla sarebbe omissa nel progetto, se non fossero i decreti di dispensa dai vincoli di consanguineità a favore dei Valdesi. Quest'articolo in un modo più generale era stato trasportato nel progetto ministeriale. La Commissione l'ha soppresso, e se alla soppressione della Commissione credesse la Camera di far corrispondere un'abolizione, non vi potrebbe essere difficoltà; ma dalla lettura rapida di questa tariffa traggono argomento nuovo, che, se qualche piccolo emolumento di spedizione di decreti regii rimarrà in vita, non potrà essere che emolumento di pochissima importanza, il quale pure sarà bene non cancellare senza speciale cognizione di causa, perchè questo mi sembra il più prudente consiglio quando si fanno leggi.

D'altronde, fosse pure che qualche emolumento, che non fosse di lievissima importanza, rimanesse in vigore, ripeto, non per questo sarebbe violato il principio dell'eguaglianza di tutti rispetto alle imposte, perchè tale emolumento si pagherebbe non in ragione delle diverse provincie del regno in cui vivono i cittadini che approfittano della regia concessione, ma in ragione del decreto che, non potendo avere altra emanazione che dal Re, non potrà avere che una sola misura nella tassa di spedizione.

L'unico argomento, ripeto, che rimarrebbe scoperto dalla modificazione che si farebbe al primitivo progetto della Commissione, si riferisce (sì, questo è vero) ai titoli di nobiltà. Su ciò la Camera prenderà la risoluzione che crederà, e, se vuole, potrà decretare il privilegio della esenzione da ogni tassa. Del resto la imponibilità anche dei titoli di nobiltà potrebbe contentare tutti i gusti e di chi ci tiene e di chi non ci tiene. Ma di questo non è per me il caso di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Mancini.

**MANCINI.** La Commissione è alquanto maravigliata, e ne fa onore d'imparzialità e di disinteresse fiscale all'onorevole commissario regio, udendogli respingere un emendamento tendente a fornire all'erario pubblico una somma certamente superiore a quella che, quando fosse dalla Camera adottato il sistema propugnato dal regio commissario, potrebbe riscuotersi.

Il signor commissario regio crede che alcuni de' reali decreti non contemplati nella presente legge non sieno suscettivi di tassa, ed ha recati in esempio i decreti che emanano direttamente nell'interesse dello Stato, come pure quelli coi quali si autorizzano le opere pie ad accettare dei lasciti, che egli disse essere talvolta esigui e di lieve importanza.

La Commissione crede che in materia d'imposte sia un principio inconcusso, e che non sia necessario formularlo in un articolo speciale della legge, che lo Stato non può essere creditore dell'imposta e contribuente ad un tempo. Per conseguenza tutti gli atti sottoposti ad imposizione, quando riguardano direttamente l'interesse dello Stato, il quale dovrebbe pagare a sè stesso, vanno esenti dall'imposta.

Se adunque questo principio, che non ammette difficoltà, vogliasi più chiaramente esprimere in quest'articolo, non sarà certamente la Commissione che vorrà opporvi la menoma obiezione. Così potrebbe dirsi: « I reali decreti non indicati nella presente legge, quando non riguardino direttamente l'interesse dello Stato, sono soggetti ad un diritto di spedizione di lire 10. » Oppure potrebbe adoperarsi quest'altra formola: « I reali decreti non indicati nella presente legge non saranno rilasciati agli interessati che previo il pagamento d'un diritto di spedizione di lire 10. »

È chiaro che con una di queste due locuzioni, o con altra analoga, si giungerebbe sempre alla pratica conseguenza che i soli decreti d'interesse di cittadini o di corpi morali sarebbero quelli i quali, al momento in cui dovesse chiedersene la spedizione e l'esecuzione, dovrebbero pagare la tassa.

Quanto poi all'autorizzazione, all'accettazione di lasciti in favore di opere pie, avvertirò che dal momento in cui la Camera ha adottato il principio che non vuole esentati gli stabilimenti di beneficenza dal pagamento delle tasse generali, e questi sono considerati nella stessa condizione di tutti gli altri proprietari dello Stato, se si possono supporre casi di lasciti esigui, non è neanche raro il caso di lasciti rilevanti, e certamente non saprebbe spiegarsi perchè questi decreti, i quali accordano l'autorizzazione di accettare tali lasciti, sarebbero i soli atti riguardanti le opere pie che avrebbero il privilegio dell'esenzione da tasse che s'imposero alle opere pie, come a tutti gli altri contribuenti.

Al postutto la Commissione pensa che queste secondarie considerazioni non possano giammai prevalere ad una considerazione d'ordine eminentemente giuridico, anzi d'ordine costituzionale, ch'è quella che suggerì il suo emendamento, ed è contenta di osservare che l'onorevole commissario regio non ha certamente voluto contraddire all'efficacia di quest'argomento, e solo per ragioni sommamente discutibili di convenienza propugnò un'opinione che viola il grande principio, che tutti gli Italiani sono eguali davanti le leggi d'imposta, che non vi debbono essere leggi d'imposta più gravose in una provincia, meno gravose in un'altra provincia d'Italia.

Poichè questo principio è tale da non ammettere transazione, soprattutto quando non si contrappongono ragioni perentorie o d'imperiosissima necessità, si spiegherà come la Commissione, abbandonando volentieri al giudizio della Camera il pronunziare nella guisa che meglio stimerà sul suo emendamento, ad ogni modo crederebbe di venir meno al suo dovere laddove l'abbandonasse e lo ritirasse.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Certamente per il mandato che tengo non dovrei essere restio ad accogliere una proposta che promette vantaggio alla finanza.

Ritiro volentieri l'osservazione che mi era occorso di fare intorno ai decreti per lo storno di articoli di bilanci.

*Voci dal banco della Commissione.* E la destituzione?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Le avvertenze dell'onorevole Mancini intorno a quella mia osservazione sono giustissime, ed io stesso, terminato il periodo, m'era accorto che non poteva essere il caso di obiettare l'argomento desunto dai decreti di storno di bilanci, perchè, o la esenzione sarebbe implicita, come credo vero, o poco vi vorrebbe ad esprimerla, come si è fatto in qualche articolo già votato per argomento analogo, laddove insomma fu creduto necessario di esprimerla.

Ma però ritengo fermo che sarebbero molte altre difficoltà pratiche da studiare prima di scrivere una disposi-

zione generale di cui oggi non siamo in grado di misurare le conseguenze. (*Bene!*)

Il decreto di *destituzione* è un decreto regio, dunque bisogna almeno trovare una formola che lo escluda. Nè sono chiaro che non vi siano altri decreti che sarebbe uno sconcio il comprendere nell'articolo proposto. Per esempio, si fanno pure dei decreti collettivi. Che cosa riterrà la Camera? che si pagheranno tante tasse quanti sono gl'individui contemplati in tali decreti?

Altro esempio: che sarà delle nomine di ufficiali chiamati a comporre tribunali militari? Tali nomine si fanno per decreti regii. Ora dovranno comprendersi anche questi? Insomma io non comprendo come si debba oggi prendere dalla Camera una disposizione, della quale è impossibile vedere sin d'ora le conseguenze. (*Bravo!*) L'argomento vorrebbe essere studiato per isceverare quei decreti regii che non sono passibili di tassa. Nulla osta che si faccia una legge a parte.

**BROGLIO.** Domando la parola.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Ripeto, io non ammetto che, procedendo nel senso che io crederei più proprio, si offenda, come si diceva, il principio dell'eguaglianza delle imposte. Per me sta in fatto che una volta che può rimaner viva una qualche tassa di emolumento o di spedizione di decreto regio, questa sarà eguale dappertutto, perchè i decreti regii hanno una sola e medesima emanazione.

L'unificazione va bene, ma bisogna venire ad essa cogli occhi aperti; e quando un'abolizione può portare a conseguenze che non si prevedono, non vedo perchè non si debba rimettere l'argomento ad altra occasione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sanguinetti.

**SANGUINETTI, relatore.** Vi rinuncio.

**BROGLIO.** Le ragioni saviissime dette dall'egregio commissario regio erano quelle stesse che avevano indotto gli onorevoli Michelini e Chiaves a proporre la soppressione pura e semplice di quel tale articolo.

La Commissione ci ha impedito di giungere a questo risultato, ritirando l'articolo; tuttavia la Camera ha espresso la sua opinione, quando nessuno si è alzato per appoggiare la proposta Massari, che aveva appunto ripigliato il progetto della Commissione unicamente per dare occasione alla Camera di pronunciarsi.

Io ora, cercando un altro mezzo per riuscire a quello stesso scopo, propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti a quest'articolo, tranne quello relativo ai reali decreti di grazia e di commutazione di pena, che è già votato.

**SUSANI.** Non credo che, secondo il regolamento, sia possibile di sottrarre dalla votazione un emendamento quando è appoggiato.

La Commissione è in numero sufficiente per appoggiare qualunque emendamento venga proposto in questo senso.

*Una voce a destra.* L'ordine del giorno puro e semplice annulla tutti gli emendamenti.

*Voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'articolo della Commissione, come fu redatto dal deputato Mancini, si esprime colle seguenti parole:

« I decreti reali non indicati nella presente legge non saranno rilasciati agli interessati che previo il pagamento del diritto di spedizione di lire 10. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(Non è approvato.)

Rimane dunque l'articolo nei soli termini che riguardavano i decreti di grazia e di commutazione di pena.

(Sono approvati senza discussione i tre seguenti articoli):

« **TITOLO V. Del pagamento della tassa.** — Art. 21. Ad eccezione delle tasse stabilite dal titolo II e dall'articolo 16, titolo IV, le altre tasse dovute pei provvedimenti contemplati dalla presente legge devono pagarsi prima che il documento relativo sia consegnato agl'interessati.

« Il documento di concessione sarà, a cura del Ministero o dell'autorità che lo ha promosso od emanato, trasmesso alla direzione demaniale della provincia in cui dimorano gl'interessati, affinché per mezzo dell'ufficio demaniale del distretto venga riscossa la tassa dovuta contro consegna del documento medesimo.

« Art. 22. Liquidata la tassa, l'ufficio demaniale partecipa immediatamente per iscritto agl'interessati col mezzo del sindaco del comune della loro dimora l'emanazione del provvedimento e l'ammontare della relativa tassa.

« Qualora, entro il termine di un anno dalla data della partecipazione, la tassa non venga soddisfatta, l'ufficio demaniale provvederà per l'esazione della medesima nei modi e coi mezzi stabiliti per la riscossione delle tasse di registro.

« Art. 23. L'emanazione del provvedimento dà per sé stessa diritto alle finanze di esigere la tassa, sempre quando ha luogo dietro domanda del concessionario.

« Art. 24. Il pagamento delle tasse dovute pella investitura di benefici o prebende, e per la ratifica di elezioni di preposti di comunità religiose regolari o di collegiate ecclesiastiche secolari, si eseguirà in dodici uguali rate mensili, la prima delle quali scadrà trenta giorni dopo l'entrata nel possesso o nel godimento dei beni.

« L'entrata in carica dovrà essere dai titolari denunziata per iscritto all'ufficio demaniale del distretto entro il termine di trenta giorni successivi alla medesima, con contemporanea produzione di copia autentica in carta libera del documento che fosse stato celebrato sulla presa di possesso della medesima. Se questo documento non fosse stato formato, il titolare sarà tenuto di produrre un altro documento provante la consistenza dei beni di cui ebbe il godimento o l'amministrazione.

« Omettendosi di fare la denunzia nei modi e termini dianzi stabiliti, si perde il diritto del rateato pagamento della tassa, e s'incorre in una sopratassa corrispondente al quarto della tassa principale.

« Cessa parimenti il diritto del rateato pagamento qualora si ritardasse di soddisfare taluna delle rate alle rispettive scadenze.

« La riscossione delle tasse e sovratasse stabilite da questo articolo si eseguisce coi modi e nelle forme accennate dal precedente articolo 24. »

**SANGUINETTI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANGUINETTI, relatore.** Al principio dell'articolo 24 bisogna togliere le parole: *e per la ratifica di elezioni*, e dire: *e per le elezioni*, perchè la tassa non colpisce le ratifiche, ma le elezioni. Credo poi che l'onorevole commissario regio abbia qualche altra cosa da aggiungere.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Precisamente, come osservava l'onorevole relatore. A quest'articolo, per metterlo in corrispondenza cogli altri, bisognerebbe fare qualche modificazione. Sarebbe da dire: « Il pagamento delle tasse dovute pella investitura di benefici e prebende (come diceva l'onorevole presidente) e per le elezioni di preposti di comunità religiose regolari, o secolari, o di collegiate, si eseguirà... » e poi come segue.

**PRESIDENTE.** La prima parte sarebbe dunque così concepita:

« Il pagamento delle tasse dovute pella investitura di benefici e prebende e per le elezioni di preposti di comunità religiose, regolari o secolari, o di collegiate indicate nel primo alinea dell'articolo 1, si eseguirà in dodici uguali rate mensili, la prima delle quali scadrà trenta giorni dopo l'entrata nel possesso o nel godimento dei beni. » Il rimanente è nei termini di cui ho dato testè lettura.

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 25. La tassa sulle concessioni delle pensioni ed assegni contemplati dall'articolo 14 sarà riscossa mediante ritenuta mensile sulla pensione od annuo assegno. »

(È approvato.)

« **TITOLO VII. Prescrizione delle tasse, sopratasse, e disposizioni generali.** — Art. 26. Vi ha prescrizione:

« 1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento o di restituzione di tasse o sopratasse già pagate;

« 2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse o sopratasse dovute in tutti gli altri casi. »

(È approvato.)

« Art. 27. La presente legge andrà in vigore col 1° aprile 1862, e dallo stesso giorno s'intendono abrogate le disposizioni vigenti in qualunque provincia del regno in materia di tasse relative ad investiture o concessioni del Governo contemplate dalla medesima. »

**MAZZA.** Debbo chiedere, a proposito di quest'ultimo articolo, uno schiarimento all'onorevole regio commissario.

Quest'articolo 27 stabilisce che le disposizioni vigenti in qualunque provincia del regno in materia di tasse relative ad investiture o concessioni del Governo, ecc., s'intendono abrogate dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

Debbo far riflettere all'onorevole regio commissario come nelle antiche provincie la collazione di benefici, di qualunque genere, sia soggetta ad una tassa, maggiore per quanto riguarda i vescovadi, gli arcivescovadi, le abazie e gli altri benefici concistoriali; minore per quanto riguarda i benefici non concistoriali. Questa tassa è dovuta all'economato generale per ottenere non già l'*exequatur*, il quale si concede soltanto alle provvisioni che vengono da Roma o dagli Ordinari fuori dello Stato, ma per conseguire il regio *placet*.

Il regio *placet*, come l'onorevole regio commissario saprà, è quel decreto dell'economato generale, col quale, esaminate le carte concernenti l'istituzione e la nomina del beneficiario, si dà facoltà al medesimo di entrare in possesso del beneficio. Ora, per ottenere questo *placet*, è necessario pagare una tassa, la quale è maggiore, come io diceva, per i benefici minori.

Io domando quindi all'onorevole regio commissario se in forza di quest'articolo è abolita qualunque tassa, e per conseguenza anche quella tassa che si paga pel regio *placet* all'economato generale.

Qualora in quest'articolo non fosse compresa l'abolizione della tassa di cui parlo, bisognerebbe dedurla insieme colle altre di cui si parla nell'articolo 18, nel quale si enumerano tutte le deduzioni da fare per determinare la tassa proposta, per la collazione di benefici, dal progetto di legge.

Ecco dunque, in breve, il chiarimento che mi occorre da parte del regio commissario.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Rispondo all'onorevole Mazza, e quando le mie parole non corrispondessero alla sua

mozione, lo prego di correggermi subito francamente, perchè, distrattono qui da alcuno, ho perduto le prime parole colle quali incominciava la sua domanda.

Se la tassa di cui egli parla è una tassa erariale che vada a profitto dello Stato, certamente è abolita; se non è una tassa erariale, essa rimane viva.

**MAZZA.** Si tratta di una tassa stabilita per le antiche provincie dalla regia istruzione 8 giugno 1858; questa tassa è dovuta, come aveva il pregio di dire alla Camera, all'economato generale, che, come tutti sanno, è una dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Se guardo al titolo, sebbene non perfettamente pratico di tutte le condizioni colle quali agisce qui la istituzione di cui parlava l'onorevole Mazza, debbo dire che la cassa dell'economato non dovrebbe confondersi mai nel suo movimento colle casse dello Stato; quindi io credo che la tassa non si possa ritenere abolita. Convengo coll'onorevole Mazza che, così essendo, sarebbe forse stato opportuno farne parola nelle deduzioni di cui si parla in uno degli antecedenti articoli. Veramente quell'articolo è votato, ed io non saprei ora che dire; ma credo che nei termini in cui è concepito vi sia tanto che basti per portare anche alla deduzione di quella tassa, giacchè vi si dichiara che la tassa stabilita colla legge presente non si debba pagare se non sulla rendita netta. Almeno così è evidentemente nello spirito dell'articolo, nè dubito che la pratica procederà in coerenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza fa qualche proposta?

**MAZZA.** No, non insisto.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 27.

(È approvato.)

Prima di procedere alla votazione segreta su questo disegno di legge, se la Camera stima bene, si potrebbe passare all'altro disegno di legge, il quale probabilmente non darà luogo a discussione.

**CRISPI.** Non vi è il ministro.

**PRESIDENTE.** Non è necessario.

**CRISPI.** Io vorrei domandargli qualche schiarimento.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA PENSIONE ALLA VEDOVA DELL'ISPETTORE GRASSELLI.**

**PRESIDENTE.** Pongo in discussione il disegno di legge per una pensione da concedersi alla vedova dell'ispettore di pubblica sicurezza Grasselli.

La discussione generale è aperta.

**MINGHETTI.** Domando la parola sull'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Ora siamo nella discussione generale.

La parola spetta al deputato Crispi.

**CRISPI.** Io non dissento che la Camera voti questa legge, la quale è per me un atto di giustizia. Vorrei unicamente chiedere al ministro che lo stesso atto di giustizia fosse fatto per gli orfani e per le vedove dei caduti nei deplorabili fatti di Castellammare. Per lo meno dovrei chiedere al Governo quali sarebbero le sue idee in proposito.

**PRESIDENTE.** L'avverto solo che qui si tratta della vedova di un impiegato regio.

**CRISPI.** Io parlo appunto di impiegati regii.

A Castellammare, oltre le vittime che appartengono al real esercito, ce ne furono di quelle che appartengono ad impie-

gati civili. Per gli orfani e le vedove del real esercito c'è la legge sulle pensioni; per le vedove e gli orfani degli impiegati civili che muoiono nell'esercizio e per l'esercizio delle loro funzioni non c'è disposizione favorevole.

Fra le vittime di quel doloroso avvenimento ci fu l'infelice Varvaro, comandante dei militi a cavallo nel circondario d'Alcamo, di cui la solerzia e lo zelo voglio credere che l'onorevole ministro della guerra, essendo luogotenente generale del Re in Sicilia, abbia potuto sperimentare.

Il povero Varvaro, il quale rese tanti servizi nella rivoluzione, unendosi al corpo dei Mille, dopo la battaglia di Calatafimi, e battendosi con noi nella nostra marcia fino a Palermo, per mero sentimento di patriottismo accettò ai miei tempi di servire nella sicurezza pubblica, della quale, al rovesciarsi del Governo borbonico, fu assai difficile l'ordinamento.

Quest'uomo, ardente di carità di patria e per quell'audacia che manifestò in tutti i tempi, si presentò con due soli militi a quei forsennati che erano insorti in Castellammare, e vi rimase vittima.

Lascia una vedova e due figli.

Io vorrei sapere se è intenzione del Governo di fare per cotesta vedova e cotesti figli quanto andremo a fare per la vedova Grasselli.

La stessa domanda io la farei per altri sventurati che si trovassero nelle stesse condizioni.

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** Io era incaricato dal ministro per l'interno, quando uscì, di dichiarare semplicemente alla Camera che egli accettava lo schema di legge quale era stato proposto dalla Commissione.

In quel momento, naturalmente, il ministro dell'interno non si aspettava questa domanda dell'onorevole Crispi. Però quello che posso dire, a nome del Ministero, si è che per il Varvaro si avranno tutti i riguardi che si ebbero per questo delegato di sicurezza pubblica; anzi posso dire alla Camera che ieri l'altro ebbi una relazione dal luogotenente generale del Re in Sicilia che mandava a me per certe ricompense a darsi ad alcuni ufficiali e soldati per i fatti di Castellammare. In quella relazione mi esponeva che aveva spedita la nota al ministro dell'interno. Io credo che forse in quella sarà compresa la famiglia di questo Varvaro o ne farà menzione; ma, comunque sia la cosa, sono certo che il ministro dell'interno, quand'anche non se ne facesse cenno, si farà una premura di provvedere al riguardo.

**CRISPI.** Sono soddisfatto della risposta del signor ministro.

**PRESIDENTE.** Se nessun'altro deputato domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Il deputato Minghetti ha la parola sull'articolo 1.

**MINGHETTI.** Tanto il Ministero nella sua proposta, quanto la Commissione nella sua relazione, hanno mostrato l'importanza che vi ha di migliorare la condizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; hanno poi entrambi accennato come il caso del Grasselli fosse degnissimo di commiserazione perchè, nel mentre egli adempiva con tutto lo zelo alle sue funzioni, e si può dire che a lui molto si doveva, pel sentito miglioramento della pubblica sicurezza in quel tempo, nella città di Bologna, fu miseramente trucidato.

Ora, dopo queste premesse, è sembrato a me che la pensione che si propone per la di lui vedova di 1,600 lire sia inferiore a quello che converrebbe di fare.

La vedova del Grasselli avrebbe avuto diritto ad una pensione la quale saliva a lire 1,196 e 28 centesimi. Io non doman-

derò che le sia accordata la pensione eguale al soldo del marito, che era di 3,200 lire, ma prenderò una via media tra quella proposta dal Ministero e la pensione intiera, e proporrò che l'articolo 1 sia modificato, portando la cifra a 2,400 lire.

Non intrattengo ulteriormente la Camera, perchè mi sembra che le ragioni stesse addotte dal Ministero e dalla Commissione siano il migliore appoggio della proposta che ho fatta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

**MACCHI, relatore.** In seno alla Commissione si discusse se la pensione proposta dal Ministero alla vedova Grasselli era o no sufficiente. E, per dir il vero, benchè alcuni commissari fossero di ques'ultimo avviso, la maggioranza opinò che, per parecchie considerazioni (e non tutte finanziarie), conveniva lasciare la somma tal quale venne proposta; tanto più che da taluno si osservò non rimanere con questo preclusa la via al Governo d'accordare alla vedova ed alla figlia del Grasselli quegli altri sussidi che, in via straordinaria, credesse opportuni, togliendoli dai *casuali*. La Commissione credette doversi attenere alla disposizione governativa, tanto più dacchè a taluni si affacciò il timore che, se si facesse alla vedova Grasselli un assegnamento più lauto, potrebbero nascere in altri esigenze e pretensioni che forse sarebbero moleste e pericolose.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione è dolente di dover dichiarare che non potrebbe per conto proprio accettare la proposta dell'onorevole Minghetti, ma, se la Camera credesse di adottarla, certo ne sarebbe lieta.

**MINGHETTI.** Risponderò prima di tutto che non mi sembra cosa opportuna che il Ministero conceda sussidi a chi è pensionato, nè credo che a tal uso possano destinarsi i fondi dei quali teneva parola l'onorevole relatore.

Dirò di più che il caso dell'uccisione d'un agente di polizia, mentre adempie con tutto lo zelo le sue funzioni, è cosa straordinaria, è cosa che non può avvenire così di frequente da temere che ne resti di troppo aggravato l'erario.

Se v'ha una classe d'impiegati per la quale sia d'uopo mostrar molta sollecitudine, è appunto quella degli agenti di pubblica sicurezza, se noi vogliamo trovare uomini che nobilitino la carica stessa e cerchino d'ademperne gli uffici in un modo degno d'un popolo libero.

In conseguenza insisto nella mia proposta di lire 2,400, somma che sta fra le 1,600 che il Governo propone e le lire 3,200 di stipendio che percepiva l'avvocato Grasselli.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Minghetti di scrivere il suo emendamento.

**MINGHETTI.** Il mio emendamento consiste nel dire: *la pensione di lire due mila e quattrocento invece di lire mille seicento.*

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** Io credo (e mi rincresce d'essere in dissenso coll'onorevole Minghetti), io credo che, se conviene dare buon appoggio ed incoraggiare i delegati di pubblica sicurezza, non occorre poi di esagerare nelle pensioni.

La pensione che si vorrebbe dare a questa vedova corrisponderebbe quasi a quella che conseguirebbe la vedova di un maggior generale che fosse ucciso in guerra. Io tengo per fermo che sarebbe esagerazione nell'aumentare la pensione di cui si tratta oltre i limiti determinati dal disegno di legge. In materia di pensioni è necessario che si mantenga un certo equilibrio fra i varii rami di servizio. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Prima di porre ai voti l'emendamento proposto dal deputato Minghetti, che consiste nel portare la pensione ch'è fissata in lire 1,600 a lire 2,400, domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto a partito l'articolo 1.

« Art. 1. A Francesca Mombelli, vedova dell'avvocato Antonio Grasselli, morto in Bologna in causa delle sue funzioni d'ispettore di questura, è assegnato sull'erario nazionale, a cominciare dal giorno 30 del mese di ottobre 1861, la pensione di lire mille seicento annue. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Nel caso di decesso della detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sovra assegnata sarà reversibile per lire seicento alla figlia Maria Rosa Grasselli, nata il 25 gennaio 1846, finchè rimanga in istato nubile. »

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Desidererei che fosse tolta la parola *decesso*, e sostituita la parola *morte*, ch'è più italiana.

**PRESIDENTE.** Se non c'è difficoltà, si farà questa variazione.

**BOTTERO.** Desidererei muovere un'interpellanza al ministro della guerra.

**PRESIDENTE.** È relativa a questa legge?

**BOTTERO.** No!

**PRESIDENTE.** Lasci prima terminare questa discussione, e poi le darò la parola.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di San Donato parla sopra questa legge?

**DI SAN DONATO.** Sì.

Desidererei che la pensione che è portata nell'articolo 2 a lire 600 fosse invece portata a lire 800 per la figlia, cioè alla metà della pensione che è stata fissata per la madre, nel caso contemplato in questo articolo. Lo propongo come emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento del deputato Di San Donato è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Pongo a partito l'articolo 2 così emendato, che la pensione devoluta alla figlia, invece di lire 600, sia portata a lire 800, e sia posta la parola *morte* invece di *decesso*.

(La Camera approva.)

Si passerà ora alla votazione segreta sopra l'uno e l'altro dei due disegni di legge oggi discussi.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA RELATIVA ALLE  
MEDAGLIE COMMEMORATIVE.**

**PRESIDENTE.** Intanto darò la facoltà di parlare al deputato Bottero per annunciare una interpellanza.

**BOTTERO.** Pregherei la Camera di voler fissare un giorno per un'interpellanza al ministro della guerra riguardo alle medaglie commemorative.

Il signor ministro è qui presente, e potrebbe indicare egli stesso in qual giorno intende rispondere.

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** Per me sarei disposto a rispondere anche adesso. Però, siccome è pro-

abile che qualche altro deputato, che non si trovi qui oggi presente, volesse assistere a questa discussione, io mi dichiaro pronto a rispondere il giorno che piacerà alla Camera di fissare.

*Voci.* Adesso! Sì! No!

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se voglia udire immediatamente le risposte del signor ministro della guerra sull'interpellanza testè annunciata.

(Dopo prova e controprova, la Camera determina di udire le interpellanze del deputato Bottero nella seduta di quest'oggi.)

Prima si procederà alla votazione sopra i due disegni di legge oggi discussi. . . .

*Voci.* Sì! sì! No! no!

**PRESIDENTE.** Altrimenti corriamo pericolo di non trovarci più in numero al momento della votazione.

**RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA DI TERMINI PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI NELLE MARCHE E NELL'UMBRIA.**

**ZANOLINI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sullo schema di legge portante la proroga dei termini di legge per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Do la parola al ministro per l'agricoltura e commercio.

**RIPRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CENSIMENTO.**

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Ho l'onore di ripresentare alla Camera il disegno di legge sul censimento, per alcune variazioni che ha subito al Senato.

Pregherei la Camera che volesse mandare questo disegno alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsi di questa materia, perchè possa essa più sollecitamente venire in discussione.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro per l'agricoltura e commercio della presentazione del disegno di legge relativo al censimento, modificato dal Senato.

Il signor ministro chiede che il disegno di legge venga rinviato alla stessa Commissione che si occupò già di questa materia.

Non essendovi opposizione, sarà rinviato alla stessa Commissione.

**CRISPI.** No! no! Non si può, secondo il regolamento; non siamo in numero.

**DEPHETIS.** Non siamo in numero.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che altro è il votare sopra un articolo, altro è il rimandare un disegno di legge, stato modificato dal Senato, alla stessa Commissione che se ne occupò altra volta.

Questi rinvii si fanno molte volte senza deliberazione espressa.

(Si procede alla votazione per isquittinio segreto.)

**RISULTAMENTO DELLE VOTAZIONI DELLE DUE PROPOSTE DI LEGGE AVANTI DISCUSSE.**

**PRESIDENTE.** Risultamento della votazione sullo schema di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo:

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	161
Voti contrari . . . . .	52

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sullo schema di legge per accordare una pensione alla vedova dell'ispettore di questura avvocato Antonio Grasselli:

Presenti e votanti . . . . .	211
Maggioranza . . . . .	106
Voti favorevoli . . . . .	195
Voti contrari . . . . .	16

(La Camera approva.)

Attesa l'ora tarda, l'interpellanza del deputato Bottero sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Interpellanza del deputato Bruno sopra le cliniche medico-chirurgiche e il collegio medico-chirurgico di Napoli.

Interpellanza del deputato Coppino intorno alle disposizioni del regio decreto 19 novembre 1861.

Interpellanza del deputato Bottero intorno alla quistione delle medaglie commemorative.

Discussione dei progetti di legge:

- Nuove linee telegrafiche nelle provincie meridionali.
- Compera della stazione della ferrovia livornese a Firenze.
- Relazione di petizioni.